



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 88

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 6 novembre 2018

I N D I C E

Commissioni riunite

| | | |
|--|-------------|---|
| 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali): | | |
| <i>Plenaria</i> | <i>Pag.</i> | 5 |

Commissioni permanenti

| | | |
|---|-------------|----|
| 1 ^a - Affari costituzionali: | | |
| <i>Sottocommissione per i pareri</i> | <i>Pag.</i> | 13 |
| <i>Plenaria</i> | » | 14 |
| 2 ^a - Giustizia: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 18 |
| <i>Sottocommissione per i pareri</i> | » | 29 |
| 3 ^a - Affari esteri: | | |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 11)</i> | » | 30 |
| 5 ^a - Bilancio: | | |
| <i>Plenaria (antimeridiana)</i> | » | 31 |
| <i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i> | » | 35 |
| <i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i> | » | 37 |
| 7 ^a - Istruzione pubblica, beni culturali: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 40 |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 15)</i> | » | 45 |
| 8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 46 |
| 9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare: | | |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 33)</i> | » | 50 |
| <i>Plenaria</i> | » | 50 |
| 10 ^a - Industria, commercio, turismo: | | |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 26)</i> | » | 58 |
| <i>Plenaria</i> | » | 58 |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 27)</i> | » | 65 |

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

| | | |
|--|-------------|----|
| 12 ^a - Igiene e sanità: | | |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 32)</i> | <i>Pag.</i> | 66 |
| <i>Plenaria</i> | » | 66 |
| 13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 70 |
| 14 ^a - Politiche dell'Unione europea: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 73 |

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedì 6 novembre 2018

Plenaria

3^a Seduta

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
MORONESE

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Crimi e il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Rixi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore FERRAZZI (PD), che ritiene necessario ed urgente organizzare un breve ciclo di audizioni su tutte quelle tematiche che esulano rispetto alla situazione emergenziale della città di Genova – quali ad esempio il condono nell'Isola d'Ischia ed i fanghi di depurazione – al fine di consentire un approfondimento ulteriore su tali importanti aspetti del decreto-legge.

La PRESIDENTE fa presente che, d'accordo con il presidente Coltorti, si è provveduto a organizzare il calendario dei lavori delle Commissioni riunite anche in funzione dei lavori di Assemblea: essendo previsto

l'avvio in Aula della discussione per il prossimo martedì 13 novembre non sussistono i tempi necessari l'organizzazione delle audizioni, anche tenendo conto del fatto che è stato fissato per le ore 15 di domani il termine per la presentazione degli emendamenti. Ricorda inoltre che si è già provveduto a trasmettere ai commissari tutto il materiale depositato nel corso delle audizioni tenutesi presso la Camera dei deputati, al fine di facilitare la comprensione e l'approfondimento delle principali tematiche affrontate dal provvedimento.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) nota che il calendario delle convocazioni delle Commissioni riunite è particolarmente fitto: sarebbe perciò sufficiente posticipare di ventiquattro ore il termine per gli emendamenti per avere il tempo necessario per le audizioni. Sottolinea poi che reputarle superflue in quanto già state svolte alla Camera lo porta soltanto a ribadire quanto affermato ieri sulla pari dignità dei due rami del Parlamento. Il decreto affronta infatti materie, a partire da quella dello smaltimento dei fanghi, dallo spiccato carattere tecnico: il confronto con gli esperti ne faciliterebbe la comprensione. Senza incidere sui tempi complessivi dell'esame insiste perciò sulla richiesta avanzata dal senatore Ferrazzi. In alternativa resta valida la proposta di stralcio degli argomenti diversi dall'emergenza di Genova già avanzata ieri.

In via generale, auspica che possa ripetersi l'esperienza positiva della scorsa legislatura laddove, almeno per quanto riguarda la propria commissione di appartenenza, si è lavorato sempre con la massima concertazione, nel comune intento di comprendere le questioni sulle quali si era chiamati ad esprimersi.

La PRESIDENTE ribadisce l'impossibilità di procedere ad audizioni ricordando inoltre che l'organizzazione dei lavori delle Commissioni riunite è anche legata alla tempistica con cui vengono resi i pareri da parte delle Commissioni competenti.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) dichiara la propria contrarietà alla proposta di stralciare dal provvedimento in esame il complesso delle disposizioni concernenti l'Isola d'Ischia, ricordando che, se ne avesse avuto l'intenzione, il precedente Governo avrebbe avuto tutto il tempo per affrontare tale situazione emergenziale, visto il lasso di tempo intercorso tra l'agosto del 2017, in cui si è verificato il sisma a Ischia, ed il maggio del 2018, in cui è stato emanato l'ultimo decreto-legge del precedente Governo dedicato proprio a situazioni emergenziali. Ritiene in conclusione che la richiesta avanzata dal Gruppo Pd per l'organizzazione di un ciclo di audizioni sia da considerarsi superflua e dilatoria.

Il senatore FERRAZZI (*PD*) ritiene che la previsione di audizioni andava preventivamente considerata nel momento in cui venivano organizzati i lavori delle Commissioni riunite; in replica alle affermazioni del senatore Briziarelli specifica che il tema dei condoni non è stato mai consi-

derato dal proprio gruppo politico un argomento da affrontare con urgenza, al contrario se ne è sempre considerato estraneo.

Riprende la discussione generale.

La PRESIDENTE, a seguito della richiesta di parola del senatore Margiotta, fa presente che, in discussione generale, l'articolo 86 del Regolamento consente a ciascun senatore, se non per questioni di carattere incidentale o per fatto personale, di intervenire una sola volta: in caso contrario dovrebbe dare questa possibilità a tutti i colleghi.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) rileva che il decreto-legge affronta un complesso di situazioni emergenziali ed è tra queste che va inquadrata la vicenda inerente il terremoto di Ischia, su cui il precedente Governo ha colpevolmente omesso di intervenire. Per quanto riguarda in particolare l'articolo 25, precisa innanzitutto che dalla procedura di condono sono escluse tutte le situazioni di abuso effettuate successivamente al 2003, venendo pertanto ad assumere rilievo soltanto le domande di condono rimaste inevase. Segnala poi che durante l'esame presso la Camera dei deputati sono state apportate importanti modifiche che hanno notevolmente circoscritto la portata della disposizione. In particolare, sono state escluse dalla possibilità di accedere alle procedure di condono le opere eseguite da soggetti condannati con sentenza definitiva per alcuni delitti, quali quello di associazione mafiosa e di riciclaggio; è stata resa necessaria la presenza di un'autorizzazione paesaggistica, escludendo pertanto dalla procedura di condono quegli immobili edificati in presenza di vincoli idrogeologici; è stato infine precisato che il contributo ai soggetti danneggiati dal sisma non spetta comunque per la parte relativa ad aumenti di volume oggetto di condono. Sempre con riferimento al sisma nell'Isola d'Ischia segnala un'ulteriore modifica apportata dalla Camera all'articolo 21, diretta ad impedire l'erogazione di contributi per la ricostruzione privata con riferimento ad immobili danneggiati oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale.

Il decreto-legge in esame affronta inoltre anche una serie di problematiche relative ai recenti terremoti del Centro Italia, che il decreto-legge n. 55 del 2018 aveva trattato soltanto sotto il profilo finanziario. Con il provvedimento in esame vengono date pertanto risposte significative fortemente attese dai territori interessati, concernenti la *governance* del Commissario straordinario per la ricostruzione, l'inserimento nella Cabina di regia di coordinamento per la ricostruzione di un rappresentante dei comuni, l'individuazione delle Università come soggetti attuatori, l'indicazione di procedure per gli interventi sugli edifici di culto di competenza delle diocesi, nonché la possibilità per i tecnici ed i professionisti di poter beneficiare di anticipazioni del 50 per cento sui compensi dovuti per le prestazioni sugli interventi di edilizia mirata legati a progetti di ricostruzione. Segnala poi l'importante norma di semplificazione introdotta con l'articolo 39-*ter* che dà soluzione alla problematica delle lievi difformità edilizie e alle pratiche pendenti ai fini del-

l'accelerazione delle attività di ricostruzione e riparazione degli edifici privati, ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 55 del 2018. Ricorda infine quanto previsto dall'articolo 16-*bis* che affronta la problematica venutasi a creare a seguito della chiusura al traffico per motivi di sicurezza del ponte ferroviario e stradale di Paderno d'Adda: la Camera dei deputati, infatti, ha attribuito il relativo potere commissariale all'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italia S.p.A. al fine di consentire la manutenzione straordinaria del ponte.

Il senatore D'ARIENZO (*PD*) si esprime preliminarmente sul tema del condono, non reputando che questo possa rappresentare una soluzione bensì solo una modalità per aggravare i problemi: le abitazioni condonate, ove ricostruite, sarebbero infatti esposte agli stessi rischi in caso di sisma.

Si sofferma poi sulla città di Genova, notando che a quasi tre mesi dalla tragedia restano ancora aperte molte questioni: mentre alcune disposizioni del decreto sono condivisibili, altre non danno le risposte sperate. Nel testo del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, a fronte di quanto promesso, non si trovava infatti riscontro di quanto promesso né delle soluzioni prospettate.

In sede di esame alla Camera poi, mentre la parte riguardante Genova è stata praticamente riscritta, ben poche modifiche sono intervenute sugli altri capi del testo, a testimonianza di quale fosse la vera emergenza e di come quella tragedia sia stata utilizzata per sanare situazioni prive di tale carattere urgente.

Nota anche come il commissario sia stato nominato solo a seguito di vibranti proteste provenienti dal territorio e di come alcune questioni, come quella degli sfollati, siano state affrontate e risolte nel corso dell'esame alla Camera, mentre resta insoluta una parte importante delle emergenze create nel capoluogo ligure: sarebbe stato infatti opportuno affrontare, nell'ambito del decreto, la realizzazione della Gronda e del Terzo valico, opere necessarie per la città che invece si trovano a essere vittime di una visione ideologica e a proprio avviso errata propugnata dalla maggioranza di governo.

Si unisce alle critiche degli altri componenti del proprio Gruppo sulla mancata effettuazione di audizioni presso il Senato, ricordando che le norme su Genova sono state riscritte presso l'altro ramo del Parlamento proprio a seguito del ciclo di audizioni: sarebbe allora stato opportuno sentire quegli stessi soggetti per verificare la rispondenza del nuovo testo alle esigenze emerse in quella sede.

Il Gruppo del Partito democratico, pur ritenendo che nel provvedimento vi siano disposizioni condivisibili, esprime tuttavia il timore che il non aver affrontato il tema delle infrastrutture necessarie alla città produrrà un danno.

Ravvede infine l'opportunità di affrontare in questa sede anche altre emergenze, come quelle dei fenomeni meteo degli ultimi giorni, e si riserva di effettuare approfondimenti al riguardo.

La senatrice PINOTTI (*PD*), dopo aver incidentalmente sottolineato che la richiesta di audizioni avanzata dal Gruppo del Pd non è stata fatta per allungare i tempi della discussione dovendo comunque restare circoscritta nei tempi della procedura parlamentare prevista, fa presente che il decreto-legge originariamente approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso settembre è stato profondamente modificato dalla Camera, soprattutto nella parte concernente la città di Genova. Ricorda come il testo originariamente varato dall'Esecutivo risultasse in alcuni passaggi di difficile applicazione, citando a questo proposito il caso delle norme concernenti la demolizione e la rimozione delle macerie di ponte Morandi, e che soltanto a seguito delle correzioni approvate dalla Camera talune disposizioni sono state rese effettivamente operative. Sottolinea come l'urgenza di dettare norme di immediata applicazione per risolvere il complesso delle situazioni emergenziali della città di Genova sia enorme: esemplare a tale riguardo è la risoluzione dei problemi che incombono sul porto cittadino, caratterizzato da un enorme movimento di merci e che gioca un ruolo centrale non soltanto nell'economia regionale ma dell'intero territorio nazionale. Il porto, per poter svolgere appieno le sue funzioni, necessita di una viabilità adeguata, in assenza della quale si blocca l'economia dell'intera area. A tale riguardo, intervenire sulla viabilità in tempi rapidi è essenziale al fine di evitare che gli operatori economici possano prendere in considerazione l'ipotesi di spostare le proprie attività in altre realtà portuali più attrezzate da un punto di vista infrastrutturale. In un quadro di miglioramento del sistema viario della città di Genova ritiene importante la realizzazione di opere quali l'Autostrada di Gronda ed il Terzo valico. Sottolinea poi come manchino ancora tra le norme del provvedimento previste per la città di Genova alcuni importanti passaggi, quali ad esempio: la mancata indicazione di una zona arancione, che evidenzia come i disagi causati dal crollo del ponte Morandi si siano irradiati ad una fascia molto più ampia di quella della cosiddetta zona rossa; la limitatezza delle risorse stanziare per la Cassa integrazione guadagni, prevista per un solo anno; la mancata indicazione delle risorse necessarie per l'attuazione della zona franca urbana, della quale si individuano solamente gli strumenti; una chiara indicazione di cosa avverrà qualora la Società Autostrade non dovesse pagare i costi per la ricostruzione. In conclusione, segnala il rischio che, nonostante sia nel frattempo intervenuta la scelta del commissario, continuino a sussistere ancora molte situazioni di incertezza anche dopo l'approvazione definitiva del provvedimento in esame. Ciò costituirebbe un pericolo gravissimo per la città di Genova con conseguenti danni incalcolabili.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) ritiene che il provvedimento in esame doveva mantenere l'impostazione originaria di costituire una risposta all'emergenza venutasi a creare con il crollo del ponte Morandi di Genova. Su tale questione il decreto-legge compie una serie di scelte, alcune condivisibili, altre più discutibili; sicuramente potevano essere effettuati interventi più coraggiosi su temi quali il porto cittadino, il sistema viario ed il sostegno alle imprese. Poiché l'emergenza nella città di Genova costituisce l'aspetto prioritario del provvedimento, il Gruppo del Partito Democratico è disponibile ad

offrire la massima collaborazione su tale tematica, al fine di una sua definizione il più celere possibile. Rileva però come in realtà si sia approfittato dell'emergenza venutasi a creare con il crollo del ponte Morandi per inserire nel provvedimento altre tematiche, in particolare il condono nell'Isola d'Ischia, facendo notare come su 46 articoli di cui è composto il testo in esame ben 20 siano dedicati a tale condono. Nega che sussista una situazione emergenziale su tale disposizione; fa presente inoltre che, se da un lato la normativa sul condono nell'Isola d'Ischia non dovrebbe essere applicabile agli abusi effettuati precedentemente al 2003, è anche vero che è prevista l'applicazione delle norme varate per il condono del 1985 che, tra l'altro, non si occupano del dissesto idrogeologico. Ricorda come recenti vicende di cronaca abbiano messo in evidenza la centralità di un'efficiente gestione del territorio e che pertanto, in tale prospettiva, risulti essere del tutto fuori luogo affrontare in questa sede il tema del condono dell'abusivismo edilizio. Ritiene al riguardo che sia stato un errore il recente intervento effettuato su «Italia sicura» e «Casa Italia», due progetti di cui sono state recentemente cancellate le unità di crisi. Per quanto concerne la tematica dei fanghi di depurazione critica l'intervento effettuato ricorrendo ad un decreto-legge, uno strumento risultato contraddittorio e opaco, mentre sarebbe stato sufficiente utilizzare un decreto attuativo peraltro già previsto dalla normativa vigente. In conclusione, ritiene che sarebbe opportuno stralciare dal provvedimento tutte quelle parti da considerare ultronee rispetto all'emergenza di Genova, in particolare tutti gli articoli concernenti i condoni, le sanatorie e i fanghi di depurazione, al fine di dare avvio alla soluzione dei problemi effettivamente urgenti.

Il senatore BIASOTTI (*FI-BP*) ricorda che alla Camera il proprio gruppo ha espresso un voto di astensione, ciò che non lo esime dall'esprimere critiche sull'operato di alcuni membri del Governo a seguito del crollo del ponte Morandi. Si riferisce in particolare agli annunci di revoca delle concessioni autostradali, con le note conseguenze sui mercati finanziari e risparmiatori, che poi si è concretizzata soltanto nella revoca di un piccolo tratto. Richiama anche le promesse di approvazione immediata di un decreto-legge, con tanto di fogli mostrati in pubblico, quando invece il testo, approvato peraltro con ritardo, non conteneva nessuna delle misure promesse.

Fortunatamente alla Camera è stata affrontata e risolta la questione degli sfollati; tuttavia non è stata colta l'opportunità di prevedere l'obbligatorietà della realizzazione di grandi infrastrutture al servizio della città, in particolare la Gronda e il Terzo valico. Ricorda anche che il ponte crollato era a due corsie per senso di marcia e dovrà essere ricostruito – a suo avviso sarebbe stato opportuno far effettuare i lavori direttamente ad Autostrade per l'Italia – con quelle stesse caratteristiche, senza considerare che le attuali norme europee prevedono per le nuove autostrade almeno tre corsie per senso di marcia oltre alla corsia di emergenza. Sebene sia legittimo interrogarsi sul perché tali decisioni non siano state assunte negli scorsi anni dalla Giunta regionale e comunale di centro sinistra (quando l'oratore rivestiva la carica di presidente della Regione, aveva invece

dato il proprio assenso alla Gronda), invita a cogliere l'occasione per giungere a una soluzione.

Si augura che sul provvedimento non sia apposta la fiducia e che perciò possano intervenire miglioramenti nel corso dell'esame in Senato. Nota anche come nel testo manchino risorse per le imprese: oggi Genova soffre perché la loro produttività è messa seriamente in discussione e secondo la Camera di Commercio vi sono ben quattordicimila aziende in difficoltà, alcune migliaia delle quali potrebbero presto chiudere. Anche il porto di Genova, che genera per lo Stato introiti annui per sei miliardi di euro, non è stato adeguatamente considerato: il decreto offriva invece l'occasione per consentire la realizzazione della nuova diga, che lo avrebbe messo al passo con i più grandi porti europei. Conclude auspicando che in Senato si possa intervenire su queste questioni.

Il senatore QUARTO (M5S) ritiene che il giudizio negativo sul complesso del provvedimento di urgenza in titolo, che emerge dagli interventi dei senatori di opposizione, sia del tutto incomprensibile.

Se si considerano le disposizioni relative agli interventi per il comune di Genova, con riferimento sia a quelle originali sia a quelle introdotte nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, non vede infatti come non si possa non esprimere un giudizio positivo su previsioni come quelle all'articolo 1-*bis* – che reca misure per la tutela al diritto all'abitazione, tra l'altro determinando l'indennità per i proprietari degli immobili danneggiati in una misura che appare senz'altro adeguata – dell'articolo 1-*ter* – che reca interventi per la messa in sicurezza e la gestione delle tratte autostradali – degli articoli 3, 4 e 4-*bis* – che recano misure di sostegno agli operatori economici, delle quali si può anche auspicare un incremento ma non negare l'effettività – dell'articolo 4-*ter* – recante misure per il sostegno al reddito dei lavoratori – nonché degli articoli 7 ed 8 relativi rispettivamente all'istituzione di una zona logistica semplificata e di una zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento.

Passando al Capo II del decreto-legge il senatore si sofferma sul rilievo delle previsioni di tale parte del provvedimento, sia sotto il profilo delle misure adottate sotto il versante organizzativo, sia più in particolare con riferimento all'istituzione dell'Archivio nazionale delle opere pubbliche.

Passando poi alle disposizioni del Capo III, è evidente l'infondatezza delle affermazioni di coloro che parlano di un nuovo condono. La lettera della disposizione è esplicita nel senso che essa si applica alle istanze di condono pendenti alla data di entrata in vigore del disegno di legge nei comuni interessati e presentate sulla base della legge n. 47 del 1985, della legge n. 724 del 1994 e del decreto-legge n. 269 del 2003. Come è stato evidenziato si tratta di pratiche il cui esame avrebbe dovuto essere concluso giù da tempo e il fatto di prevedere una procedura accelerata per la definizione delle stesse, subordinando alla conclusione positiva di tale procedura l'erogazione dei contributi, è un modo corretto di gestire queste problematiche amministrative, rispetto al quale le critiche finora formulate

appaiono davvero inspiegabili. Quanto alla possibilità che i provvedimenti di condono possano implicare rischi sul versante del dissesto idrogeologico deve essere chiaro che ciò non è possibile in quanto la normativa vigente subordina il condono, tra l'altro, al rispetto dei vincoli imposti dalle leggi statali e regionali, nonché dagli strumenti urbanistici, a tutela degli interessi paesistici, ambientali ed idrogeologici, nonché al rispetto dei vincoli imposti a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali tutte le volte in cui questi vincoli comportino l'inedificabilità e siano posti prima dell'esecuzione delle opere interessate.

La PRESIDENTE invita i senatori del Gruppo del Partito Democratico a lasciare proseguire l'oratore.

Quanto alle problematiche sollevate in ordine all'articolo 41, il senatore QUARTO (M5S) sottolinea l'assoluta condivisibilità dei rilievi svolti nella seduta di ieri da parte del senatore Patuanelli. Il limite di 50 mg/kg previsto dal codice dell'ambiente con riferimento agli idrocarburi richiamati dal citato articolo 41 (C10-C40) è infatti previsto non rispetto ai fanghi ma rispetto al «sistema terra» nel suo complesso. Se si considera che per ogni ettaro possano essere utilizzati, fino ad un arco di tre anni, sino a 15 tonnellate di fanghi di depurazione e si considera altresì che la fascia di suolo interessato ha uno spessore non inferiore ai 30 centimetri, ne consegue che il livello di presenza degli idrocarburi interessati risulterebbe pari a circa 1,7 mg/kg tal quale che equivale a circa 10 mg/kg su sostanza secca, quindi ben al di sotto dei limiti fissati dal codice dell'ambiente. Per quanto concerne le altre sostanze indicate dall'articolo 41, è certamente vero che esse presuppongono prodotti e attività degli insediamenti industriali e che quindi non dovrebbero essere presenti nei fanghi provenienti da insediamenti civili, ma, a questo proposito, la disposizione tiene conto di una realtà in cui la gestione dell'ambiente nel suo complesso è sempre problematica, spesso in violazione della normativa, per cui una quantità di queste sostanze possono effettivamente essere rinvenute anche quando non dovrebbero essere presenti. Da questo punto di vista la disposizione cerca di tener conto di questa realtà ponendo dei limiti compatibile con l'esigenza di tutela della salute umana.

In conclusione il senatore ribadisce il suo giudizio positivo sul decreto-legge in conversione.

In considerazione dell'imminenza della ripresa dei lavori dell'Aula, la PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 6 novembre 2018

Sottocommissione per i pareri15^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
PERILLI

La seduta inizia alle ore 14,15.

(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 8^a e 13^a riunite. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore PARRINI (PD) chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(871) PATUANELLI e ROMEO. – Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore PERILLI (M5S), esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo, nel presupposto che il disegno di legge sia approvato in via definitiva successivamente all'adozione di almeno uno dei decreti legislativi in attuazione della delega di cui alla legge n. 155 del 2017, allo scopo di garantire un termine certo di esercizio della delega per l'adozione dei decreti correttivi e integrativi, di cui al comma 1.

Esaminato, altresì, l'emendamento 1.1 ad esso riferito, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,25.

Plenaria

44^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PERILLI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Guidesi.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(846) Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2018, n. 115, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive

(Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 ottobre.

Il sottosegretario GUIDESI comunica che il Governo non intende insistere per la conversione in legge del provvedimento in titolo. La norma sarà comunque inserita in un altro decreto-legge, attraverso un emendamento d'iniziativa governativa.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 8^a e 13^a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PERILLI (M5S), relatore, dopo aver illustrato il decreto-legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sotto-

commissione per i pareri, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore PARRINI (*PD*) ritiene che il provvedimento, oltre a essere criticabile nel merito per gli interventi destinati al territorio di Ischia, che finiscono per condonare eventuali abusi edilizi, presenta profili di criticità anche sul piano costituzionale. A suo avviso, infatti, a seguito dell'introduzione di tali misure, si determina una irragionevole disparità di trattamento, peraltro a favore di chi in passato ha commesso illeciti nell'esecuzione di opere edilizie.

Per tali ragioni, annuncia un voto contrario.

Il senatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) dichiara il proprio voto contrario, non ravvisando i presupposti di necessità e urgenza con riferimento alle misure relative al territorio di Ischia.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018

(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea per l'anno 2018

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017

(Relazione alla 14^a Commissione sul disegno di legge n. 822. Parere alla 14^a Commissione sul *Doc. LXXXVI, n. 1*. Parere alla 14^a Commissione sul *Doc. LXXXVII, n. 1*. Seguito e conclusione dell'esame del disegno di legge n. 822. Relazione favorevole. Rinvio del seguito dell'esame congiunto del *Doc. LXXXVI, n. 1* e del *Doc. LXXXVII, n. 1*)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 ottobre.

Il relatore GRASSI (*M5S*), dopo aver ricordato che il disegno di legge europea 2018, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, non contiene disposizioni di specifica competenza della Commissione, propone uno schema di relazione favorevole.

Quanto alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2017 e alla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018, trattandosi di atti predisposti dal precedente Esecutivo, ritiene più opportuno che la Commissione non si pronunci in sede consultiva e che l'esame sia affidato alla sola Commissione di merito.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole, avanzata dal relatore sul disegno di legge n. 822, pubblicata in allegato.

La seduta termina alle ore 14,45.

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 822**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza, si esprime in senso favorevole.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 6 novembre 2018

Plenaria

44^a Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(871) PATUANELLI e ROMEO. – *Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 ottobre.

Il PRESIDENTE informa che è stato presentato un emendamento al disegno di legge in oggetto, a firma del senatore Caliendo (pubblicato in allegato) e lo dà per illustrato.

Informa altresì che la Commissione industria ha reso parere sul testo, mentre le Commissioni affari costituzionali e bilancio non si sono ancora espresse.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(886) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria

(Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice RICCARDI (M5S) illustra il provvedimento in esame con riguardo ai profili di propria competenza, che consistono nelle seguenti di-

sposizioni: l'articolo 3 del decreto legge in conversione, limitatamente al comma 16, lettere *b*), *c*) e *d*); l'articolo 6; l'articolo 7, limitatamente al comma 2, lettera *b*); l'articolo 8, limitatamente ai commi 1 e 4; l'articolo 9, segnatamente al comma 9; l'articolo 16.

In particolare, l'articolo 3 prevede una nuova definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cosiddetta rottamazione delle cartelle esattoriali). Il debitore potrà beneficiare dell'abbattimento delle sanzioni comprese nel carico e degli interessi di mora, versando le somme dovute integralmente in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo in cinque anni. Dette rate scadranno il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019. In caso di pagamento rateale, gli interessi da corrispondere saranno calcolati al tasso del 2 per cento annuo. Col versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate. Inoltre, le norme consentono l'accesso alla definizione agevolata anche a chi ha aderito alle precedenti «rottamazioni» con pagamento tempestivo del *quantum* dovuto per la restante parte del debito.

L'articolo 6 prevede una procedura per la composizione delle controversie tributarie in cui sia parte l'Agenzia delle entrate e che abbiano ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione). Tali controversie, inoltre, possono essere pendenti in ogni stato e grado del giudizio, finanche in Cassazione e anche a seguito del rinvio operato dalla Corte. Il meccanismo si attiva a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione. La definizione agevolata è possibile con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Per valore della controversia si intende, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992 sul processo tributario, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Sono, quindi, escluse dalla definizione le controversie relative ad atti privi di natura impositiva, in quanto finalizzati alla mera liquidazione e riscossione delle somme dovute (comma 1).

Nei casi in cui in giudizio soccomba l'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia non cautelare depositata al momento in cui entra in vigore il presente decreto (24 ottobre 2018), le controversie possono essere definite mediante il pagamento della metà del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado (lettera *a*); di un quinto del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado (lettera *b*) (comma 2).

Il comma 3 prevede altre due ipotesi particolari di definizione agevolata mediante il pagamento di valori diversi. La prima: nel caso di controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, queste possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nel-

l'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto (24 ottobre 2018) e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi. La seconda: nel caso, invece, di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato risolto anche con modalità diverse dalla presente definizione.

La definizione agevolata di cui all'articolo 6 si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto, e per le quali, alla data della presentazione della domanda di definizione, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva (comma 4).

Sono invece escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte somme di portata europea come quelle relative alle risorse proprie tradizionali dell'Unione europea (ad esempio: prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte dell'UE sugli scambi con i Paesi terzi) e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione (lettera *a*) e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (EU) 2015/1589, del Consiglio, del 13 luglio 2015 (lettera *b*) (comma 5).

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019; nel caso in cui gli importi dovuti superino l'importo di mille euro, è ammesso il pagamento rateale in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicheranno gli interessi legali calcolati dal 1 giugno 2019 alla data del versamento. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda (comma 6).

Nel caso in cui le somme interessate siano oggetto di definizione agevolata, il perfezionamento della definizione della controversia sarà subordinato al versamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme ancora pendenti (comma 7).

Inoltre, in presenza di autonome controversie – ovvero quelle relative a ciascun atto impugnato –, occorrerà presentare una distinta domanda di definizione, entro il 31 maggio 2019, esente dall'imposta di bollo, nonché dovrà essere effettuato un distinto pagamento (comma 8).

Il comma 9 specifica che, ai fini della definizione agevolata, gli importi già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, vale a dire gli importi versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio e quelli versati ai fini della definizione agevolate dei carichi affidati all'agente della riscossione, si scomputano dagli importi dovuti.

In ogni caso, la definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima della data di entrata in vigore del presente decreto (24 ottobre 2018).

Ai sensi del comma 10, per sospendere le controversie definibili è necessaria una apposita istanza al giudice nella quale il richiedente dichiara di volersi avvalere delle disposizioni in commento; in tal caso, il processo viene sospeso fino al 10 giugno 2019. Con il deposito, entro la suddetta data, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, si determina l'ulteriore sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020.

Si precisa che per le controversie definibili restano sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione allorquando scadano dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovverosia dal 24 ottobre 2018 fino al 31 luglio 2019 (comma 11).

È poi disciplinato il diniego alla definizione agevolata. Ai sensi del comma 12, l'eventuale diniego si deve notificare entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. È possibile impugnarlo entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo, ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

Il processo si estingue, con decreto presidenziale, allorquando ci si trovi in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Si prevede quindi che le spese del giudizio estinto restino a carico della parte che le ha anticipate (comma 13).

Il comma 14 prevede che, nei casi in cui la definizione sia perfezionata dal coobbligato, la stessa giovi in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fermo restando che la definizione non dà luogo alla restituzione di quanto già versato, anche in eccesso.

Il comma 15 demanda a uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate le modalità di attuazione delle norme in esame.

Infine, il comma 16 conferisce agli enti territoriali facoltà di stabilire, entro il 31 marzo 2019, l'applicazione delle disposizioni in esame alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

L'articolo 7 consente alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI di avvalersi della dichiarazione integrativa speciale nel limite complessivo di 30.000 euro di imponibile annuo, ovvero della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e della definizione agevolata delle liti pendenti, con alcune specificità.

Per quanto attiene segnatamente la definizione agevolata delle liti pendenti (comma 2, lettera *b*), sono previsti versamenti differenziati in ragione del grado di giudizio e dell'esito della eventuale pronuncia giurisdizionale resa in primo grado. In particolare, prendendo come riferimento la data di entrata in vigore del decreto in esame, la definizione della pendenza potrà essere regolarizzata con il versamento volontario del: 40 per cento del valore della lite e 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui questa penda ancora nel primo grado di giudizio (lettera *b*, numero 1); 10 per cento del valore della lite e 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva (lettera *b*, numero 2); 50 per cento del valore della lite e 10 per cento delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva.

L'articolo 8, al comma 1, consente la definizione agevolata di debiti tributari maturati fino al 31 dicembre 2018 – per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato – relativi alle imposte di consumo su: prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati (cosiddetti succedanei del tabacco) e prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze diverse dal tabacco, non destinati ad essere usati come medicinali, contenenti o meno nicotina.

Per la parte di competenza, al successivo comma 4, viene precipuamente disciplinato che la presentazione della dichiarazione di adesione sospende per novanta giorni i termini per le impugnazioni dei provvedimenti impositivi e degli atti di riscossione, nonché delle sentenze pronunciate su tali atti. Quando l'impugnazione è proposta innanzi la giurisdizione tributaria, il processo è sospeso a domanda della parte diversa dell'Amministrazione tributaria fino al perfezionamento della definizione agevolata.

L'articolo 9 disciplina l'istituto della dichiarazione integrativa speciale (DIS), consentendo ai contribuenti, entro il 31 maggio 2019, di riparare ad errori od omissioni e integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017, tramite l'adempimento spontaneo.

Al successivo comma 9 si dispone che chiunque si avvalga fraudolentemente della procedura di cui all'articolo in esame al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali o denaro contante o valori al portatore provenienti da reati diversi dai delitti di cui agli articoli 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) del decreto legislativo n. 74 del 2000 sui reati tributari, è punito con la medesima sanzione prevista per il reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di

dati non rispondenti al vero di cui all'articolo 5-*septies* del decreto-legge n. 167 del 1990 (reclusione da un anno e sei mesi a sei anni). Resta ferma l'applicabilità degli articoli: 648-*bis* (riciclaggio, punibile con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000); 648-*ter* (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, punibile con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000); 648-*ter.1* (autoriciclaggio, punibile con la reclusione da reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500) del codice penale; 12-*quinquies* del decreto-legge n. 306 del 1992 (trasferimento fraudolento di valori, punibile con la reclusione da due a cinque anni e la confisca di denaro, beni o altre utilità).

L'articolo 16 dispone alcune modifiche normative al decreto legislativo n. 546 del 1992 sul processo tributario.

Le modifiche sono nel senso di estendere le possibilità di trasmissione telematica delle comunicazioni e notificazioni inerenti il processo; ad agevolare le procedure in materia di certificazione di conformità relative alle copie di atti, provvedimenti e documenti; nonché ad attuare la partecipazione a distanza delle parti all'udienza pubblica.

L'articolo si compone di 6 commi.

Il comma 1 modifica l'articolo 16-*bis* (Comunicazioni e notificazioni per via telematica) del decreto legislativo n. 546 del 1992 e aggiunge al medesimo l'articolo 25-*bis*.

Per quanto attiene alle modifiche dell'articolo 16-*bis*, (così la lettera *a*)), esse riguardano diversi ambiti. È integrata la rubrica con il riferimento ai depositi telematici, e pertanto la nuova rubrica recita: «Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici» (n. 1); si sostituisce il quarto periodo del comma 1, in modo che la comunicazione si intenda perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte (n.2); viene sostituito il comma 2, sicché nei casi di impossibilità di ricezione, le comunicazioni siano eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria (come già previsto dalla formulazione originaria) e che le notificazioni siano eseguite ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 546 del 1992 (n. 3); si dispone la sostituzione del comma 3 in modo da prevedere che le notificazioni e i depositi di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali siano fatti esclusivamente con modalità telematiche, superando la precedente mera facoltà (n. 4); inoltre si aggiunge l'ipotesi che, in casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, con provvedimento motivato, possano autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.

Con riferimento agli elementi di novazione introdotti dal comma 1 dell'articolo 16, l'articolo 25-*bis*, stabilisce una disciplina per la conformità degli atti digitali depositati o notificati nel processo tributario, stabilendo a tal fine il potere di attestare la conformità della copia a diversi soggetti. Se si tratta di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il potere è attribuito al difensore, al di-

pendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed ai soggetti iscritti nel citato Albo per la riscossione degli enti locali (articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997), che possono attestare la conformità secondo le modalità del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005) (articolo 25-bis, comma 1). Altrettanto vale per gli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, a cura della segreteria della Commissione tributaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Tuttavia questi atti si ritengono equivalenti all'originale anche se privi dell'attestazione di conformità all'originale da parte dell'ufficio di segreteria (comma 2).

Si stabilisce anche che la copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità, ai sensi dei commi precedenti, equivalga all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico (comma 3).

Si specifica inoltre che l'estrazione di copie autentiche ai sensi dell'articolo in parola esoneri dal pagamento dei diritti di copia (comma 4);

Infine, il comma 5 afferma che nel compimento dell'attestazione di conformità i soggetti di cui al presente articolo assumano ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.

Tornando al corpo dell'articolo 16, il comma 2 dispone un'interpretazione autentica delle disposizioni attualmente vigenti contenute nell'articolo 16-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992, in relazione al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze n. 163 del 2013 in materia di processo tributario telematico. Si specifica che le parti, nei due gradi di giudizio di merito e nelle more dell'introduzione dell'obbligatorietà del processo tributario telematico, possono liberamente utilizzare le procedure informatiche per le notifiche e i depositi degli atti processuali, dei documenti e dei provvedimenti indipendentemente dalla modalità prescelta dalla controparte (carta o telematico).

Il comma 3, del suddetto articolo, dispone che in tutti i casi in cui debba essere fornita la prova della notificazione o della comunicazione eseguita a mezzo di posta elettronica certificata e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo per la riscossione degli enti locali, in veste di pubblico ufficiale, provvedano ad estrarre copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e attestarne la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale.

Il comma 4 consente la partecipazione a distanza delle parti all'udienza pubblica di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992, su istanza formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo, mediante un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore,

dall'ufficio impositore o dai soggetti della riscossione con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto pronunciato. Il luogo dove la parte processuale si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza. Con uno o più provvedimenti del Direttore generale delle finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza, la conservazione della visione delle relative immagini, nonché l'indicazione delle Commissioni tributarie presso le quali attivare l'udienza pubblica a distanza. Almeno un'udienza per ogni mese e per ogni sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali è stato richiesto il collegamento audiovisivo a distanza.

Il comma 5 prevede l'ambito di applicazione temporale delle disposizioni di cui alla lettera a), numeri 4) e 5), del comma 1, stabilendo che si applichino ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019.

Il comma 6, in conclusione, rinvia all'articolo 26 per l'individuazione delle risorse a copertura degli oneri derivanti dal comma 1, capoverso articolo 25-bis, comma 4, valutati in 165.000 euro annui a decorrere dal 2019.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze

(Parere alle Commissioni 8ª e 13ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore CRUCIOLI (M5S) illustra il provvedimento in titolo per i profili di competenza e segnala, in particolare, le previsioni contenute negli articoli 15-bis e 39.

L'articolo 15-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, autorizza il Ministero della giustizia ad assumere, per il biennio 2018-2019 (in via straordinaria e nell'ambito dell'attuale dotazione organica), con contratto a tempo indeterminato, un contingente massimo di 50 unità di personale amministrativo non dirigenziale.

Più nel dettaglio, il comma 1 dispone che l'autorizzazione all'assunzione del suddetto personale (da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria) è diretta a fronteggiare la necessità di coprire le gravi carenze di organico degli uffici giudiziari del distretto di Genova, nonché a garantire il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria in ragione dell'incremento dei procedimenti civili e penali presso i medesimi uffici.

Le suddette assunzioni sono effettuate, in deroga a talune disposizioni in materia di procedure per il reclutamento di personale e di mobilità volontaria e fermo quanto previsto in materia di efficacia delle graduatorie

concorsuali nelle amministrazioni statali: mediante scorrimento di graduatorie delle pubbliche amministrazioni valide alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame; ovvero mediante selezioni pubbliche su base nazionale (anche con modalità semplificate definite con apposito decreto interministeriale da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame), anche in deroga alla disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 relativa all'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e alle modalità di svolgimento dei concorsi (in particolare per quanto concerne la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame e la nomina delle commissioni e sottocommissioni).

Il suddetto personale di cui è autorizzata l'assunzione è destinato in via esclusiva agli uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Genova e, tra questi, prioritariamente agli uffici giudiziari della città di Genova, presso i quali devono prestare servizio per un periodo non inferiore a cinque anni.

Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, il comma 2 autorizza la spesa di 1.968.980 euro per il 2019 e di 2.002.776 euro annui a decorrere dal 2020, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario.

L'articolo 39, rubricato «*Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici*» qualifica come insequestrabili e impignorabili le somme depositate su conti correnti bancari intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario, assegnate a carico della finanza pubblica e destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità connesse con la ricostruzione e la riqualificazione infrastrutturale nei territori oggetto degli eventi sismici del 2009 in Abruzzo, del 2012 in Emilia Romagna e del 2016 nelle regioni dell'Italia centrale (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria).

L'articolo 39 – ferma restando la disciplina dell'articolo 545 del codice di procedura civile sui crediti impignorabili – introduce una deroga alla disciplina della responsabilità patrimoniale dettata dal codice civile. Sono, infatti, dichiarate non soggette a procedura di sequestro e pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata le risorse pubbliche destinate a soggetti pubblici e privati, ove depositate su conti correnti bancari intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il Paese nel periodo 2009-2016 (comma 1).

La sottrazione alle procedure esecutive riguarda le somme il cui vincolo di destinazione concerne gli interventi di ricostruzione e riqualificazione postsismica nei territori (comma 1): della regione Abruzzo dell'aprile 2009; della regione Emilia Romagna (province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia) e a Rovigo, del 20 e 29 maggio 2012;

delle regioni dell'Italia centrale (Abruzzo, Lazio Marche e Umbria), di cui all'allegato 1 al decreto-legge n. 189 del 2016.

Spetta al Commissario autorizzare i beneficiari ad accedere alle somme sui conti correnti previa verifica della corretta destinazione (comma 2). A questi ultimi non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, che prevede la verifica della posizione fiscale ai fini del buon esito del pagamento delle somme (comma 4).

Il comma 3 stabilisce infine: l'inefficacia degli atti di sequestro, pignoramento o di ogni eventuale azione esecutiva o cautelare in corso sulle somme depositate, atti che, comunque, non producono effetti sospensivi dell'accreditamento in favore dei beneficiari; l'assenza di obblighi di accantonamento delle somme.

Viene, infine, chiarita la temporaneità della disciplina introdotta precisandone l'efficacia sino: al 31 dicembre 2019, con riferimento al terremoto che ha colpito l'Abruzzo nel 2009; al 31 dicembre 2020, con riferimento agli eventi sismici che hanno colpito le regioni dell'Emilia Romagna e le regioni centrali, rispettivamente nel 2012 e nel 2016 (comma 4).

Allo spirare dei predetti termini, gli importi che residuino nei conti correnti sono versati direttamente ai beneficiari secondo le regole della gestione commissariale (comma 5).

L'articolo 39 detta, infine, una disposizione transitoria che chiarisce che la disciplina introdotta sull'insequestrabilità e impignorabilità non si applica agli atti notificati fino al 28 settembre 2018, giorno antecedente all'entrata in vigore del presente decreto (comma 6).

Ricorda in conclusione anche l'articolo 11 del provvedimento, che prevede la surrogazione legale dello Stato nei diritti dei beneficiari delle provvidenze disposte dal Capo I del decreto-legge in esame – e dunque connesse al crollo del viadotto Polcevera – nei confronti dei soggetti responsabili dell'evento.

La surrogazione, che opera nei limiti delle risorse erogate dallo Stato, non pregiudica gli ulteriori diritti dei predetti beneficiari nei confronti degli stessi responsabili dell'evento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 871

Art. 1.

1.1

CALIENDO

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «un anno».

Sottocommissione per i pareri

8^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

CRUCIOLI

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,20

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per i provvedimenti deferiti:

alla 14^a Commissione:

(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018: rinvio della formulazione della relazione;

(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea per l'anno 2018: rinvio dell'espressione del parere;

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017: rinvio dell'espressione del parere.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 6 novembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 11

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,35

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CONFINDUSTRIA NELL'AMBITO
DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 47 (IL FUTURO DELLE RELAZIONI TRA L'ITALIA E
LA FEDERAZIONE RUSSA)*

BILANCIO (5^a)

Martedì 6 novembre 2018

Plenaria**53^a Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario semplice condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) illustra, per quanto di competenza, gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo di nuova presentazione in Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 12.200, 12.201, 15.0.200, 18.200, 18.201, 18.202 e 34.0.200. Chiede poi conferma che le previsioni di cui all'emendamento 14.200 possano essere realizzate ad invarianza di oneri rispetto alla normativa vigente. Sull'emendamento 14.300 (identico al 14.32 (testo 2) presentato in Commissione), il parere è di semplice contrarietà, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: «la spesa di» con le seguenti: «la spesa nei limiti di».

Occorre richiedere la relazione tecnica sulla proposta 14.202. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il sottosegretario GARAVAGLIA concorda con le segnalazioni di maggiore onerosità formulate dal relatore e prospetta, invece, la possibilità di formulare un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 14.200 e 14.202.

In merito infine alla proposta 14.300, condivide la valutazione del relatore, nel senso di esprimere un parere di semplice contrarietà condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla formulazione dell'autorizzazione di spesa come tetto massimo.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) propone quindi l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti di nuova presentazione all'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 12.200, 12.201, 15.0.200, 18.200, 18.201, 18.202 e 34.0.200.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 14.200 e 14.202.

Sulla proposta 14.300, il parere di semplice contrarietà è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: «la spesa di» con le seguenti: «la spesa nei limiti di».

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti.«.

La Commissione approva la proposta avanzata dal relatore.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (n. 51)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Esame e rinvio)

Il relatore TURCO (*M5S*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il comma 1072 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 ha rifinanziato il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017) per un totale di 35,53 miliardi di euro, relativamente al periodo 2018-2033. L'utilizzo delle relative risorse, così come previsto dalla citata norma, è demandato a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Le relative risorse devono essere ripartite fra i settori di spesa definiti, tra cui, a titolo esemplificativo, trasporti e viabilità, mobilità so-

stenibile e sicurezza stradale, infrastrutture, ricerca e altri titoli d'investimento. Le menzionate risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale, stanziato con la Legge di bilancio 2018, sono state, in parte, utilizzate a copertura degli oneri derivanti da diversi articoli del decreto-legge n. 109 del 2018 (cosiddetto decreto-legge Genova), attualmente all'esame del Senato, per un importo complessivamente pari a 585 milioni di euro, compreso nel periodo 2018-2029. La quota residua del Fondo viene ripartita dall'articolo 1, comma 1, dello schema in esame, con indicazione, nell'ambito di ciascun settore di spesa, della quota parte assegnata a ciascun Ministero. Segnala che, per un probabile refuso, nel settore di spesa «a) trasporti e viabilità», interamente assegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli anni dal 2026 al 2029, gli importi assegnati eccedono di 30 milioni di euro annui il totale del citato settore di spesa (con riferimento alla seconda riga della tabella allegata). Pertanto, il totale della spesa attribuita al Ministero indicato risulta superiore di 120 milioni di euro. Nella Relazione illustrativa al provvedimento in esame si precisa che la ripartizione del Fondo è stata definita anche tenendo conto delle richieste formulate dai singoli Ministeri e dei successivi approfondimenti condotti con ciascuna amministrazione, in coerenza con i vincoli finanziari del Fondo, dando priorità ai settori della cultura, dell'istruzione (scuola e università), della ricerca e dell'alta tecnologia, nonché della sicurezza e ordine pubblico. Nonostante le prescrizioni di cui al comma 140 della legge di bilancio per il 2017, lo schema di riparto proposto non specifica gli interventi da finanziare e le modalità di utilizzo dei contributi. Ravvisa, pertanto, l'opportunità di acquisire, anche successivamente all'approvazione del presente provvedimento, informazioni sui criteri seguiti per il riparto del Fondo, anche in relazione alle richieste formulate dai Ministeri, nonché sulle modalità di utilizzo dei contributi. Il comma 2 dell'articolo 1 dispone, invece, l'individuazione degli interventi nell'ambito dei diversi settori di spesa secondo le procedure previste a legislazione vigente anche, ove necessario, nel caso di interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati e il sistema delle autonomie. Al riguardo, ricorda che il comma 140 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017 prevede, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 2018, che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo, nella parte in cui individuano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, siano adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Diversamente da quanto previsto dalla legge istitutiva del citato fondo, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame rinvia il raggiungimento dell'intesa a un momento successivo, in relazione ai singoli interventi su cui è neces-

sario acquisire detta intesa. Infine, i commi 3 e 4 sempre dello stesso articolo 1 riguardano il monitoraggio e il controllo dei programmi finanziati. In particolare, il comma 4 richiede che ciascun Ministero presenti, entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi. Rammenta che il comma 1075 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 prevede la presentazione annuale di questa relazione, ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del Fondo e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse. In merito, segnala che la relazione in oggetto non risulta fin qui trasmessa alle Camere. Considerando il totale delle risorse assegnate negli anni 2018-2033, evidenzia che il settore di spesa a cui sono state attribuite più risorse è quello dei «trasporti e viabilità», che assorbe quasi un quarto delle risorse totali, seguito dal settore «attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni» che riceve quasi un quinto del totale delle risorse. Dall'esame dell'assegnazione delle risorse ai vari ministeri si evince che la maggior parte delle risorse sono assegnate al Ministero delle infrastrutture e trasporti (37,2 per cento), seguito dal Ministero della difesa (16,4 per cento) e da quello dell'istruzione (10,2 per cento).

Da ultimo, alla luce degli eventi calamitosi verificatisi nelle ultime settimane, rimette alla valutazione del Governo l'opportunità di destinare le risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per nuove iniziative in materia di investimenti per la riqualificazione e la sicurezza urbana (con riferimento al punto 1) dell'allegato 1) ad interventi a difesa del suolo e del dissesto idrogeologico.

Il senatore MISIANI (*PD*) segnala due questioni correlate al provvedimento in esame: la prima attiene alle risorse destinate al finanziamento degli interventi per la difesa del suolo e per il contrasto al dissesto idrogeologico. Infatti, tali risorse, come si evince peraltro dal *Dossier* dei Servizi studi delle due Camere, risultano pari soltanto al 5,3 per cento dello stanziamento totale e, nei primi anni di applicazione del provvedimento, esse si attesterebbero su un livello ancora più basso, contribuendo quindi a tratteggiare uno scenario molto deludente.

La seconda questione attiene ad una richiesta di chiarimento circa il rispetto del vincolo in base al quale il 34 per cento della spesa in conto capitale deve essere destinata a stanziamenti in favore del Mezzogiorno.

Più in generale, avanza una istanza di chiarimento sui criteri di ripartizione territoriale delle risorse.

Il sottosegretario GARAVAGLIA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore e dal senatore Misiani, ringraziando peraltro la Commissione per l'avvio dell'esame di un provvedimento la cui adozione risulta strategica ai fini dello stanziamento delle risorse utili a fronteggiare

i danni derivanti dai recenti eventi calamitosi che hanno colpito diverse regioni italiane.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

54^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (n. 51)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente PESCO chiede al sottosegretario Villarosa se sia già in grado di dare risposta ai rilievi posti dal relatore nella seduta antimeridiana.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che l'istruttoria al riguardo è in corso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(871) PATUANELLI e ROMEO. – Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma

delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155

(Parere alla 2^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo e il relativo emendamento, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre chiedere chiarimenti sulla disponibilità e sulla spendibilità delle risorse utilizzate a copertura dall'articolo 2, in cui si fa riferimento ad autorizzazioni di spesa a valere sull'accantonamento presso il Ministero della giustizia di fondi speciali di parte corrente per il 2017.

In relazione all'emendamento 1.1, dichiara che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario VILLAROSA, d'accordo con la relatrice, non ha nulla da osservare sull'emendamento presentato, mentre si riserva di fornire risposta alle questioni poste in relazione al testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(535 e 92-A) Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(690 e 494-A) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, considerato che, in base al comma 5 dell'articolo 7, le spese per il funzionamento della commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato e della Camera dei deputati. Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario VILLAROSA non ha osservazioni al riguardo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere.

(728) VALLARDI ed altri. – Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 ottobre.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se siano disponibili elementi di risposta ai quesiti formulati dal relatore.

Il sottosegretario VILLAROSA si riserva di fornire chiarimenti alle questioni sollevate, essendo ancora in corso le interlocuzioni tra le Amministrazioni interessate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

Plenaria

55^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 18,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

(Parere all'Assemblea sull'ulteriore emendamento. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente PESCO comunica che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Commissione bilancio l'emendamento del Governo 1.900, ai

fini dell'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento.

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) illustra, per quanto di competenza, il contenuto dell'emendamento 1.900 del Governo, segnalando che esso recepisce gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, nonché ulteriori proposte emendative, delle quali dà sinteticamente conto. A quest'ultimo riguardo, le integrazioni recepite nell'emendamento del Governo riproducono, con alcune modificazioni, il testo di cinque proposte presentate dal relatore in Commissione di merito, sulle quali la Commissione bilancio aveva espresso parere contrario sui profili finanziari per assenza della relazione tecnica, successivamente ritirate e trasformate in ordini del giorno: 31.0.600, in tema di occupazione di immobili, 35.0.601, sul potenziamento della sicurezza urbana, 35.0.602, in materia di videosorveglianza, 35.0.603, sull'utilizzo dei droni da parte delle Forze di polizia, e 38.0.600 (testo corretto), contenente misure a favore delle vittime di estorsione e usura, nonché il contenuto di una serie di emendamenti, già presentati in Commissione e ripresentati in Assemblea da parte dei Gruppi di opposizione, ossia la proposta 1.25, in materia di presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno speciale per cure mediche, e gli emendamenti identici 12.37, 12.38, 12.39 e 12.43, sulle procedure di individuazione delle strutture di accoglienza, con il rafforzamento della posizione degli enti locali; a ciò si aggiunge il testo, in parte modificato, degli emendamenti 15.0.200, limitatamente al comma 3, sulla costituzione di nuclei di polizia giudiziaria formati da membri della polizia penitenziaria, e 23.201, recante sanzioni penali per fattispecie riconducibili al cosiddetto «blocco stradale».

Fa presente che la relazione tecnica dell'emendamento 1.900 è stata positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, condizionatamente al recepimento di una serie di modifiche riferite all'articolo 32-*bis*, che istituisce il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno, e all'articolo 39, recante le disposizioni di copertura finanziaria.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) tiene a sottolineare, sotto il profilo metodologico, come la vicenda in corso dimostri che il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso per mancanza della relazione tecnica, possa essere agevolmente superato, quando vi è la volontà politica del Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il RELATORE formula la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento del Governo 1.900, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento delle seguenti modifiche: all'articolo 32-*bis*, recante *Istituzione del Centro Alti Studi del Ministero dell'interno* sostituire i primi due commi con i seguenti: "1. Per la

valorizzazione della cultura istituzionale e professionale del personale dell'Amministrazione civile dell'interno è istituito il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno nell'ambito del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie che opera presso la Sede didattica-residenziale, con compiti di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative, anche di carattere seminariale, finalizzate allo studio e all'approfondimento dei profili normativi e amministrativi attinenti all'esercizio delle funzioni e dei compiti dell'Amministrazione civile dell'interno, nonché alla realizzazione di studi e ricerche sulle attribuzioni del Ministero dell'interno. 2. Il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno, ferma restando la dotazione organica ed il contingente dei prefetti collocati a disposizione ai sensi della normativa vigente, è presieduto da un Prefetto, con funzioni di Presidente, ed opera attraverso un Consiglio direttivo ed un Comitato scientifico i cui componenti sono scelti fra rappresentanti dell'Amministrazione civile dell'interno, docenti universitari ed esperti in discipline amministrative, storiche, sociali e della comunicazione. Al Presidente ed ai componenti degli organi di cui al periodo precedente non spetta la corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati. Il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno non costituisce articolazione di livello dirigenziale del Ministero dell'interno."; al medesimo articolo 32-bis, al comma 3, sostituire la parola: "riduzione" con la parola: "utilizzo" e sostituire le parole: "disponibili per le" con le seguenti: "destinate alle"; al capoverso: "All'articolo 39", alla lettera a), premettere la seguente: 0a); dopo le parole: "articoli 9, 18", aggiungere le seguenti: "comma 3, limitatamente all'anno 2018,"».

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FI-BP*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di parere.

I senatori MISIANI (*PD*) e ERRANI (*Misto-LeU*) annunciano, a nome dei rispettivi Gruppi di appartenenza, il voto contrario.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 7 novembre 2018, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,40.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Martedì 6 novembre 2018

Plenaria**26^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PITTONI

Interviene il vice ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca Fioramonti.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni riunite 8^a e 13^a. Esame. Parere favorevole con osservazione)

La relatrice RUSSO (*M5S*) illustra, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo. Si sofferma innanzi tutto sull'articolo 14, comma 4, con cui si prevede l'adozione, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, di un piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili; ricorda che tale intervento s'inscrive in un solco tracciato dalla 7^a Commissione del Senato nella passata legislatura con l'approvazione, al termine di un'apposita indagine conoscitiva, del *Doc. XVII n. 6* sulla «mappa dell'abbandono dei luoghi culturali». Illustra poi alcune disposizioni recanti interventi per i territori dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017: l'articolo 22 detta le prescrizioni tecniche generali da seguire per l'ottenimento dei contributi previsti dal precedente articolo 21, finalizzati alla riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici stessi; tali contributi devono essere finalizzati, tra l'altro, a riparare, ripristinare, demolire o ricostruire gli immobili ad uso scolastico danneggiati o

distrutti dall'evento sismico, nonché alla riparazione o al ripristino degli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio danneggiati dall'evento sismico; per questi ultimi, l'intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale del bene stesso. L'articolo 26 reca norme per la ricostruzione pubblica, prevedendo che il nuovo Commissario per la gestione straordinaria degli eventi sismici provveda con propri atti a predisporre e approvare i seguenti piani: un piano delle opere pubbliche e delle chiese ed edifici di culto, piani per il ripristino degli edifici scolastici dichiarati inagibili, un piano dei beni culturali e un piano di interventi sui dissesti idrogeologici. Si prevede poi che con atti del Commissario, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, siano predisposti e approvati piani per il ripristino degli edifici scolastici dichiarati inagibili con l'obiettivo di assicurare, fin dall'anno scolastico 2018-2019, le condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica. Viene posto il vincolo dell'assenza di incremento della spesa di personale. Si prevede anche il possibile utilizzo di contratti di locazione di immobili privati, nei Comuni colpiti dal sisma di Ischia indicati all'articolo 17 del testo, entro un limite di spesa di 250 mila euro annui. Si prevede un piano dei beni culturali, che quantifichi il danno e indichi il finanziamento dell'intervento di restauro in base alle risorse disponibili. L'articolo 27 individua i soggetti attuatori degli interventi per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali: nell'elenco è compreso il Ministero dei beni e delle attività culturali. L'articolo 31, comma 6, consente al Commissario straordinario di avvalersi di esperti nell'ambito di un comitato «tecnico scientifico»; deve trattarsi di esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali e di ogni altra professionalità che dovesse rendersi necessaria. L'articolo 37 prevede il trasferimento dal Commissario straordinario ai vice commissari della funzione di monitoraggio sugli aiuti previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016 e l'inclusione delle Università tra i soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria. Si prevede inoltre che la predisposizione e l'invio al Commissario straordinario dei progetti degli interventi per le opere pubbliche e i beni culturali avvenga sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario nella Cabina di coordinamento, sentiti i vice commissari. Viene inoltre disciplinata l'approvazione dei progetti delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali.

Passa quindi a illustrare l'articolo 42 – in materia di progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici – il quale stabilisce che le economie derivanti da alcune linee di finanziamento per interventi di edilizia scolastica sono attribuite, entro il 31 dicembre 2018, agli enti locali proprietari degli edifici scolastici, per essere destinate alla progettazione di interventi di messa in sicurezza degli stessi; la defi-

nizione di modalità e criteri di attribuzione delle risorse è demandata a un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per consentire il completo utilizzo delle risorse già destinate al Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, le somme disponibili sono accertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 dicembre 2018, per essere destinate a interventi legati ad «altre motivate esigenze, al fine di consentire il diritto allo studio, il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sicurezza delle strutture».

L'articolo 42-*bis*, infine, prevede l'intesa *ex post* in Conferenza Stato-regioni sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo di una disposizione della legge di bilancio per il 2017 che ha stabilito la destinazione, da parte dell'INAIL, di 100 milioni di euro per la realizzazione di nuove strutture scolastiche; la norma dà seguito a quanto sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 71 del 2018. Sono previste poi nuove autorizzazioni di spesa per la progettazione di scuole innovative e di poli per l'infanzia innovativi, alla cui realizzazione sono state destinate risorse dell'INAIL; in entrambi i casi le spese di progettazione per la realizzazione dovevano essere sostenute dagli enti locali: pertanto la norma beneficia gli enti locali stessi. Infine, con una modifica al decreto legislativo n. 65 del 2017 si elimina la previsione in base alla quale ogni regione doveva selezionare da uno a tre interventi relativi alla costruzione di poli per l'infanzia innovativi; pertanto, non si prevede più un numero minimo e un numero massimo di interventi per regione.

Il PRESIDENTE propone di sospendere la seduta per consentire ad alcuni componenti, attualmente impegnati in una riunione di Gruppo, di partecipare ai lavori della Commissione.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 14,30, riprende alle ore 14,50.

La relatrice RUSSO (*M5S*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con una osservazione, pubblicata in allegato.

Il Vice ministro FIORAMONTI esprime parere favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

La senatrice IORI (*PD*) interviene per rimarcare come il provvedimento in titolo venga meno, in concreto, alle finalità richiamate dalla relatrice: si riferisce in particolare agli interventi in materia di edilizia scolastica, per i quali sono stanziati risorse esigue e del tutto inadeguate a realizzare le innovazioni previste sia a livello di edilizia sia di didattica, e agli interventi di cui all'articolo 14, comma 4, le cui finalità sono contraddette dalla presenza nel decreto legge n. 109 di condoni e sanatorie per

abusi edilizi; rileva come anche per questi interventi sono stanziati risorse insufficienti. Conclude dichiarando il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Ha quindi la parola la senatrice GRANATO (M5S) la quale precisa come sia inesatto parlare di condoni poiché il provvedimento d'urgenza prevede solo la riapertura delle procedure e il riesame delle pratiche nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla legislazione vigente, non anche un'automatica approvazione delle istanze.

Interviene il senatore CANGINI (FI-BP) per dichiarare l'astensione del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere della relatrice è posta ai voti ed è approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(753) PITTONI ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'abolizione della chiamata diretta dei docenti

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. – Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 23 ottobre è stata avviata la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, con lo svolgimento della relazione illustrativa il senatore Barbaro.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito della discussione congiunta è rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 909

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che occorre porre l'attenzione sul tema dell'innovazione, centrale nel decreto legge in titolo, con riferimento all'edilizia scolastica, dai poli per l'infanzia alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

premesso che diversi edifici scolastici ospitati nei centri storici hanno sede in antichi palazzi o strutture e che, su poco meno di 45.000 edifici scolastici in Italia, il 15 per cento circa è stato riadattato allo scopo e che il 44 per cento è stato costruito in un periodo compreso fra l'inizio degli anni Sessanta e il 1980 (e risulta «non completamente a norma»), tanto che si può affermare, paradossalmente, che gli edifici scolastici «storici» siano per molti aspetti più sicuri e migliori di quelli moderni;

premesso altresì che le scuole sono luogo in cui si svolge quotidianamente la vita di bambini e adolescenti;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza che, oltre a prevedere costanti lavori di ristrutturazione, efficientamento energetico e messa in sicurezza, si superi l'antiquata idea della scuola-caserma e si favorisca il sorgere di strutture che:

- siano progettate secondo criteri architettonici più moderni e aggiornati per favorire modalità di incontro/confronto fra studenti;
- siano prive di barriere architettoniche;
- siano dotate di spazi destinati alle palestre e ai servizi connessi;
- prevedano servizi mensa per poter allungare il tempo scolastico e favorire didatticamente l'apprendimento.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 15

Presidenza del Presidente
PITTONI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 6 novembre 2018

Plenaria

30^a Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 8,50.

SULLA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE AUDIZIONI PER L'INDAGINE CONOSCITIVA SULL'APPLICAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenute ulteriori richieste di audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'applicazione del codice dei contratti pubblici:

- ANSEB, Associazione nazionale società emettitrici di buoni pasto
- Confcooperative – Confederazione cooperative italiane
- UNI – Ente Italiano di Normazione
- FINCO – Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni
- ANIE, Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettro-
niche
- ENAV SpA
- Osservatorio sull'attuazione del codice dei contratti pubblici di
Italiadecide
- USI – Unione SOA Italiane.

Propone quindi di integrare conseguentemente il programma deliberato, su cui la Presidenza del Senato aveva già fatto pervenire il suo assenso.

La Commissione conviene.

SUL PARERE RESO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 46

Il PRESIDENTE, con riferimento al parere reso dalla Commissione sull'atto del Governo n. 46 (Schema contratto programma 2017-2021 – Parte investimenti tra MIT e RFI Spa) e in particolare all'osservazione XVI, relativa all'intervento «AV/AC Napoli-Bari», precisa che il riferimento alla somma di 1,6 miliardi di euro è relativo al preventivo di spesa 2016 per il l'intero lotto Grottaminarda-Orsara, parte del cosiddetto «corridoio sud» prescelto per la tratta Apice-Orsara, e non già per la sola «variante Grottaminarda». Tale somma, peraltro, all'esito della variazione di percorso di cui al contratto, è stata diminuita di 371 milioni di euro, e deve perciò meglio intendersi quale euro 1,392 miliardi euro. L'osservazione va correttamente intesa nel senso che, ferma restando la realizzazione della stazione intermedia sulla tratta Apice-Orsara così come indicato dalla legge 133/2014 e posto che la linea Avellino-Benevento è in corso di elettrificazione, si verifichi se eventuali risparmi di spesa possano essere destinati alla elettrificazione della linea Avellino-Napoli.

La Commissione prende atto.

Il senatore NENCINI (*Misto-PSI*), a sua volta precisa, con riferimento all'osservazione LVII (che riguarda la possibilità di elaborare uno studio di fattibilità per il raddoppio delle ferrovie Lucca-Pistoia e Siena-Firenze), che una parte consistente della tratta Lucca-Pistoia in realtà è già stata realizzata, quindi lo studio di fattibilità non potrà avere ad oggetto lavori già eseguiti.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA****(886) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria***

(Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DESSÌ (*M5S*) illustra il decreto-legge in titolo, che contiene disposizioni urgenti in materia finanziaria e fiscale. Le norme che rivestono interesse per la competenza della 8^a Commissione sono contenute negli articoli 21 e 23.

L'articolo 21 riguarda i contratti di programma che disciplinano i rapporti tra Rete Ferroviaria Italiana e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In particolare, per il 2018 viene autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per il finanziamento del contratto di programma – parte servizi 2016-2021 nonché la spesa di 600 milioni di euro per il finanziamento del contratto di programma – parte investimenti 2017-2021.

Nel vigente il contratto di programma – parte servizi, che riguarda le attività di manutenzione, sia straordinaria che ordinaria, della rete ferroviaria nazionale e le attività di *safety*, *security* e di navigazione ferroviaria svolte da RFI, il fabbisogno segnalato per il 2018 ammonta a 43 milioni di euro e risulta pertanto sostanzialmente coperto dal contributo ora assegnato.

Lo stanziamento di 600 milioni per il Contratto di programma – parte investimenti 2017-2021, del quale la 8^a Commissione ha recentemente esaminato lo schema, incrementa per il 2018 le risorse aggiuntive già contrattualizzate che, per il periodo di riferimento del contratto, ammontano complessivamente a 13.258,64 milioni di euro.

L'articolo 23 reca disposizioni in materia di autotrasporto e a favore del porto di Genova.

Con riferimento al primo aspetto, viene incrementata di 26,4 milioni di euro per il 2018 la dotazione finanziaria per la concessione agli autotrasportatori delle agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 266 del 2005, consistenti nella possibilità di dedurre forfettariamente le spese non documentate. Nella relazione che accompagna il decreto si precisa che tale intervento mira a favorire principalmente le imprese di trasporto meno strutturate, appartenenti in particolare al settore artigianale, in modo da compensare gli effetti negativi conseguenti alla consistente riduzione della deduzione forfettaria disposta nell'anno in corso.

Con riferimento al porto di Genova, l'articolo in esame prevede poi, in relazione all'articolo 9 del decreto-legge n. 109 del 2018, un incremento del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all'articolo 18-*bis*, comma 1, della legge n. 84 del 1994, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2018, da assegnare all'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale.

Si ricorda che l'articolo 9 del decreto-legge «Genova» ha aumentato la quota di tale Fondo da riconoscere ai porti ricadenti nell'ambito della Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale fissandola al 3 per cento dell'IVA in essi prodotta e ha destinato alla medesima Autorità di sistema portuale un ulteriore contributo aggiuntivo di 4,2 milioni di euro per il 2018.

Si apre la discussione generale.

Interviene il senatore MALLEGNI (*FI-BP*) per lamentare innanzi tutto il fatto che il Relatore avrebbe iniziato a parlare senza consentirgli di terminare un breve scambio di battute con un collega. Quanto alla relazione svolta dal senatore Dessì e consegnata ai componenti, rileva come vi siano delle informazioni a proprio avviso non veritiere, oltre a omissioni: ad esempio, gli autotrasportatori lamentano che una parte dei fondi loro assegnati vengano contestualmente decurtati per finanziare altre iniziative. Manifestando il proprio disappunto nei confronti del *modus operandi* della maggioranza, chiede di rinviare la votazione del parere ad altra seduta al fine di approfondire i contenuti del provvedimento.

Il presidente COLTORTI si dichiara disponibile a rinviare la votazione.

Il senatore SANTILLO (*M5S*) invita il senatore Mallegni a mantenere nella Commissione un clima di serenità e educazione.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) chiede al senatore Mallegni di precisare quali sarebbero le affermazioni non veritiere contenute nella relazione.

Il senatore MALLEGNI (*FI-BP*) ribadisce che potrà essere più preciso solo a seguito degli approfondimenti richiesti.

Il relatore DESSÌ (*M5S*), respingendo le accuse di aver interrotto il collega Mallegni, precisa di aver iniziato a parlare solo dopo che il Presidente gli ha concesso la parola, e posto che comunque il testo della relazione era a disposizione.

Chiede poi di circostanziare le accuse di non veridicità avanzate.

Il senatore MALLEGNI (*FI-BP*) ribadisce la propria intenzione di affrontare i problemi nel merito, senza fare sconti alla maggioranza: ha chiesto tempo proprio per dettagliare le affermazioni non aderenti alla realtà da lui riscontrate. Ritenendo di aver sempre rispettato i colleghi, chiede al Relatore un analogo atteggiamento.

Il presidente COLTORTI, apprezzate le circostanze, rinvia la conclusione dell'esame alla seduta già convocata domani mattina.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,05.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 6 novembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 33

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

18^a Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Manzato.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REDIGENTE

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. – Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo, che reca norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti

agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Specifica che il provvedimento si compone di 8 articoli.

L'articolo 1 individua le finalità del provvedimento, che consistono nella valorizzazione e promozione della domanda e dell'offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile e di quelli a filiera corta. Le regioni e gli enti locali possono adottare le iniziative di loro competenza per la realizzazione delle suddette finalità, fermo restando il vincolo dell'invarianza di spesa.

L'articolo 2 contiene le definizioni. In particolare, i «prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile» sono quelli provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime o da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione, mentre «prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta» sono quelli la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore e il consumatore finale.

Il successivo articolo 3 stabilisce che lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere, sempre senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure per favorire l'incontro diretto tra gli agricoltori produttori dei prodotti a chilometro zero o utile e da filiera corta e i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione collettiva.

L'articolo 4 prevede che i comuni possono riservare appositi spazi all'interno dei mercati di prodotti agricoli agli imprenditori agricoli, che vendono prodotti a chilometro zero o utile e da filiera corta e che le regioni e gli enti locali, d'intesa con il commercio e la grande distribuzione organizzata, favoriscono la destinazione di particolari aree degli esercizi della grande distribuzione commerciale alla vendita dei medesimi prodotti.

L'articolo 5 demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città, l'istituzione del logo «chilometro zero o utile» e del logo «filiera corta» nonché l'indicazione delle condizioni e delle modalità di attribuzione e gestione degli stessi loghi.

L'articolo 6 sostituisce il comma 1 dell'articolo 144 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), concernente gli appalti relativi ai servizi di ristorazione, prevedendo che, in sede di gara, a parità di offerta, costituisce criterio di premialità l'utilizzo in quantità congrua di prodotti alimentari e agricoli a chilometro zero o utile o da filiera corta.

L'articolo 7 stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie per l'immissione sul mercato o l'utilizzo dei loghi in relazione a prodotti definiti a chilometro zero o utile e da filiera corta in assenza dei requisiti previsti dal provvedimento in esame.

L'articolo 8 contiene le abrogazioni e le disposizioni di coordinamento con l'articolo 11, comma 2, della legge n. 158 del 2017, che reca la vigente disciplina in materia di promozione dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile, nonché la clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano e delle minoranze linguistiche per la traduzione bilingue dei loghi di cui all'articolo 5.

Ricorda poi che, nell'ambito della discussione sul disegno di legge n. 728 sulle piccole produzioni agroalimentari locali, anch'esso all'esame della Commissione, si era stabilito di verificare l'opportunità o meno di abbinare l'esame dei due provvedimenti. In proposito, rileva che, pur essendovi alcune analogie, in quanto entrambi i testi trattano della promozione di prodotti agroalimentari, essi appaiono in realtà assai diversi per finalità e impostazione. In particolare, il disegno di legge n. 878 non fissa limiti quantitativi alle produzioni cui si riferisce, mentre il disegno di legge n. 728 prevede espressamente l'indicazione di limiti quantitativi.

In risposta ad una richiesta di chiarimenti del PRESIDENTE, propone di non abbinare l'esame dei due provvedimenti e di mantenere distinto il relativo *iter*.

La Commissione conviene con la proposta del relatore.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(728) VALLARDI ed altri. – Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 ottobre.

Il presidente VALLARDI ricorda che nelle precedenti sedute la Commissione ha concluso la discussione generale. Propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti al provvedimento in esame per giovedì 15 novembre, alle ore 12.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(695) CAMPARI e Simone BOSSI. – Norme generali per la protezione e la conservazione della fauna ittica nelle acque interne attraverso la determinazione di principi fondamentali riguardanti la gestione delle acque pubbliche del territorio nazionale ai fini della pesca e del turismo alieutico sportivo-ricreativo

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 ottobre.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella scorsa seduta si era ipotizzata la possibilità di svolgere audizioni informative sul provvedimento in esame. Invita quindi il relatore e gli altri colleghi interessati a formulare eventuali proposte.

Il relatore TARICCO (PD) propone di audire le organizzazioni professionali e cooperative del settore agricolo, che hanno tutte quante una sezione dedicata alla pesca sportiva. Appare poi opportuno ascoltare la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che hanno una specifica competenza su tale materia legislativa. Infine, dovrebbero essere convocate tutte le varie associazioni nazionali della pesca sportiva.

Evidenzia la necessità di svolgere un ampio approfondimento, trattandosi di un disegno di legge assai complesso, che mira a definire una vera e propria cornice normativa del settore della pesca sportiva nelle acque interne.

La Commissione conviene con le proposte del relatore.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(886) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria

(Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MOLLAME (M5S) specifica preliminarmente che si tratta di un disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 ottobre 2018, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, sul quale la Commissione 9^a è chiamata ad esprimere il prescritto parere alla Commissione 6^a.

Evidenzia che il provvedimento comprende 27 articoli, raggruppati in Titoli e Capi. Tra le parti di interesse della Commissione agricoltura, segnala in primo luogo alcune disposizioni contenute nel Capo I (articoli 1-9), in materia di pacificazione fiscale, e nel Capo II (articoli 10-16), in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario, per i possibili effetti sulle aziende del settore agricolo e agroalimentare.

L'articolo 1 consente ai contribuenti di definire i processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018 presentando un'apposita dichiarazione e versando la sola imposta autoliquidata, senza sanzioni o interessi, entro il 31 maggio 2019. Solo per i debiti relativi alle risorse proprie tradizionali dell'Unione europea il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle imposte, gli interessi di mora a decorrere dal 1° maggio 2016. L'imposta può essere versata in un'unica soluzione ovvero in un massimo di venti rate trimestrali.

L'articolo 2 permette ai contribuenti di definire con modalità agevolata gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, gli atti di re-

cupero, gli inviti al contraddittorio e gli accertamenti con adesione notificati entro il 24 ottobre 2018, mediante pagamento delle sole imposte dovute, senza sanzioni, interessi e somme accessorie entro trenta giorni dalla predetta data, fatta eccezione per i debiti relativi alle risorse proprie tradizionali della UE.

L'articolo 3 disciplina la nuova definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017. Sono escluse, anche in questo caso, le somme relative alle risorse proprie comunitarie. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 aprile 2019 insieme al pagamento, che può avvenire in un'unica soluzione o in forma rateizzata, con un massimo di dieci rate semestrali.

L'articolo 4 prevede l'annullamento automatico (cosiddetto «stralcio») dei debiti tributari di importo residuo, al 24 ottobre 2018, fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

L'articolo 5 reca una disciplina *ad hoc* per i carichi affidati agli agenti della riscossione a titolo di risorse dell'Unione europea dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, estendendo la possibilità di definizione agevolata anche ai carichi relativi a tali importi (in particolare ai dazi doganali e ai contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero) nonché all'IVA sulle importazioni.

L'articolo 6 consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi quali avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione. L'importo da versare corrisponde al valore della controversia, ovvero al 50 per cento in caso di soccombenza dell'Erario in primo grado o al 20 per cento in caso di soccombenza dell'Erario in secondo grado. La domanda e il pagamento, ove dovuto, vanno presentati entro il 31 maggio 2019. È ammessa la rateizzazione fino ad un massimo di venti rate trimestrali. Sono escluse le controversie concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali della UE, nonché le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

L'articolo 9 introduce la possibilità per i contribuenti di correggere errori od omissioni e integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e contributi previdenziali, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'IVA, presentando una dichiarazione integrativa speciale e pagando l'importo dovuto, entro il 31 luglio 2019 se in un'unica soluzione oppure entro il 30 settembre 2019 se rateizzato in dieci rate semestrali.

L'articolo 10 prevede norme per la liquidazione periodica delle fatture elettroniche.

L'articolo 11 reca norme di semplificazione in materia di emissione di fatture.

L'articolo 12 modifica i termini di annotazione delle fatture emesse, che deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

L'articolo 13 abroga l'obbligo di numerazione progressiva delle fatture nella registrazione degli acquisti.

L'articolo 14 integra la disciplina sulle dichiarazioni e i versamenti periodici IVA con la possibilità di detrarre l'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

L'articolo 15 introduce una disposizione di coordinamento tra la normativa italiana che disciplina la fatturazione elettronica e la decisione di esecuzione del Consiglio europeo del 16 aprile 2018.

L'articolo 16 modifica in parte la disciplina del processo tributario, al fine di estendere le possibilità di trasmissione telematica delle comunicazioni e notificazioni, agevolare le procedure in materia di certificazione di conformità e rendere possibile la partecipazione a distanza delle parti all'udienza pubblica.

Sempre per le possibili ricadute sulle imprese del settore agricolo e agroalimentare, richiama poi l'articolo 22, che assegna al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese 735 milioni di euro per l'anno 2018, nonché l'articolo 25, che reca disposizioni in materia di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) volte a estenderne l'accesso.

Segnala, infine, che nell'ambito delle norme di copertura finanziaria del decreto-legge in esame contenute nell'articolo 26, il comma 3, lettera *a*), dispone nell'elenco 1 allegato anche la riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2018.

Si apre il dibattito.

Il senatore LA PIETRA (*Fdl*) chiede al sottosegretario Manzato se le misure fiscali contenute nel disegno di legge in esame abbiano attinenza con la definizione delle vertenze relative alle multe sulle quote latte. Si tratta infatti di una vicenda annosa e particolarmente rilevante per molti produttori che rischiano, in caso di soccombenza nelle controversie, il fallimento.

Il senatore TARICCO (*PD*) si associa alla richiesta di chiarimenti del senatore La Pietra, circa la possibilità delle misure di «pacificazione fiscale» previste nel provvedimento di intervenire anche sui crediti dell'AGEA e quindi sulle multe per le quote latte.

Il sottosegretario MANZATO precisa che non sono previste al momento misure specifiche nel disegno di legge in esame per le controversie relative alle multe sulle quote latte. Il Governo sta verificando le singole

posizioni degli interessati per vedere quali possono essere gli strumenti di intervento più opportuni.

Il senatore TARICCO (*PD*), riservandosi di intervenire più in dettaglio nel seguito dell'esame, auspica che, al di là delle posizioni dei singoli produttori ancora interessati alla vertenza delle multe sulle quote latte, non siano adottate misure di agevolazione tali da creare sperequazioni tra coloro che negli anni passati hanno pagato le multe e coloro che ancora le contestano, per non riaccendere polemiche e contrapposizioni del recente passato.

Il senatore DE BONIS (*M5S*) chiede chiarimenti sulla portata dell'articolo 5 del provvedimento, per il regime di favore previsto per la definizione agevolata dei carichi fiscali relativi ai contributi e ai dazi riguardanti l'organizzazione comune dei mercati del settore dello zucchero, a suo avviso sperequata rispetto ad altri settori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore DE BONIS (*M5S*) rileva che la Commissione non ha ancora ripreso l'esame del documento XXII, n. 6, sull'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'emersione e gestione dell'emergenza *Xylella fastidiosa* nei territori della Puglia. Si riserva quindi di investire della questione l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in sede di programmazione dei lavori.

La senatrice FATTORI (*M5S*), in relazione al medesimo fenomeno della *Xylella fastidiosa*, sollecita quanto prima un'audizione del ministro Centinaio in Commissione, per riferire sulle iniziative che il Governo intende adottare per rispondere alle sollecitazioni dei territori.

La senatrice LONARDO (*FI-BP*) si associa alla richiesta di audire il ministro Centinaio.

Il presidente VALLARDI si impegna a rappresentare al Ministro la richiesta avanzata dai commissari.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente VALLARDI informa che, nel corso dell'audizione informale di rappresentanti del Consorzio italiano biogas (CIB) sulle opportunità dell'utilizzo di risorse agricole per la produzione di bioenergia, svolta in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, il 30 ottobre scorso, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile

per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione al pari della documentazione inviata dal Consorzio nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) in merito all'Atto comunitario COM(2018) 173 def. concernente le pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 6 novembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 26

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,30

*AUDIZIONE INFORMALE DI UNA RAPPRESENTANTE DI SOLAR POWER EUROPE
NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 59 (SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE MEDIANTE L'IMPIEGO DI SISTEMI DI GENERAZIONE, ACCUMULO
E AUTOCONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA)*

Plenaria

20^a Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Galli.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REDIGENTE

(169) TARICCO ed altri. – Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(739) MOLLAME ed altri. – Norme in materia di produzione e vendita del pane

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 169, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 739 e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 16 ottobre.

Il relatore VACCARO (*M5S*) illustra il disegno di legge n. 739 evidenziando che il provvedimento, che si compone di 15 articoli, si pone l'obiettivo di rilanciare il settore del pane fresco artigianale e di garantire il diritto dei consumatori ad una corretta informazione. L'articolo 1 indica le finalità del provvedimento. L'articolo 2 reca le definizioni dei termini «pane», «pane fresco», «pane di pasta madre» e «pane con pasta madre». Inoltre vieta l'impiego delle denominazioni «pane di giornata», «pane appena sfornato» e «pane caldo», nonché di qualsiasi altra denominazione che possa indurre in inganno il consumatore, e stabilisce i casi in cui è vietato utilizzare in commercio la denominazione di «pane fresco». Poi individua le indicazioni da riportare in etichetta in caso di prodotto surgelato, di prodotto ottenuto da cottura parziale e di prodotto ottenuto dalla cottura di impasti preparati con farine alimentari. Infine, prevede le sanzioni conseguenti al mancato rispetto dei divieti indicati. L'articolo 3 definisce il «prodotto intermedio di panificazione». L'articolo 4 reca indicazioni per l'etichettatura del pane sottoposto a trattamenti che ne aumentino la durabilità. Gli articoli 5 e 6 disciplinano, rispettivamente, i prodotti utilizzabili per la lievitazione nella panificazione e l'impiego della pasta madre essiccata. L'articolo 7 stabilisce la definizione di «panificio» e attribuisce al titolare del panificio la facoltà di vendere allo stato sfuso i prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda. Interviene anche in materia di procedure amministrative per l'avvio di un nuovo panificio e il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti, subordinandoli alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). L'articolo 8 individua il responsabile dell'attività produttiva, che potrà essere il titolare dell'impresa ovvero un suo collaboratore familiare, socio o lavoratore dipendente dell'impresa di panificazione designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della SCIA e gli attribuisce una serie di compiti, tra i quali assicurare l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti e garantire l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e la qualità del prodotto finito. Infine, prevede che tale responsabile sia tenuto a frequentare un corso di formazione professionale, salvo alcuni casi di esonero qualora già in possesso di determinati requisiti. Facendo salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, l'articolo 9 stabilisce che le disposizioni della proposta di legge non si applicano ai prodotti fabbricati o commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea, in Turchia o in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). L'articolo 10 definisce il «pane fresco tradizionale». Secondo l'articolo 11 la vigilanza sull'attuazione della legge è

esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai Comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione di eventuali sanzioni amministrative stabilite dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 12 prevede l'adeguamento della normativa regionale e la clausola di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 13 dispone in materia di adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502. Infine, l'articolo 14 ha ad oggetto abrogazioni normative, mentre l'articolo 15 l'entrata in vigore e le disposizioni transitorie.

Il presidente GIROTTO propone di congiungere la discussione del disegno di legge n. 739 alla discussione del disegno di legge n. 169.

La Commissione conviene.

Il presidente GIROTTO ricorda che con la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si terrà al termine della seduta, avrà inizio il ciclo di audizioni informali dei rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative del settore. Informa quindi che la documentazione acquisita nel corso di tali audizioni sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni riunite 8^a e 13^a. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, illustra il disegno di legge, segnalando in particolare, per le parti di più stretta competenza della 10^a Commissione, gli articoli 3, 4, 4-*bis*, 7, 8, 18, 20, 28, 30, 36, 37, 43-*bis* e 44. L'articolo 3 introduce misure fiscali relative agli immobili che, a seguito del crollo del ponte Morandi, hanno subito danni o sono stati oggetto di ordinanze di sgombero. In particolare, dispone l'esenzione da Irpef, Ires, Irap, Tasi e Imu per i fabbricati oggetto di ordinanze di sgombero; l'esclusione dall'imposizione diretta dei contributi, degli indennizzi e dei risarcimenti ottenuti da privati a seguito del crollo; l'esenzione, fino al 31 dicembre 2020, dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione con riferimento a detti immobili; l'esenzione

dall'imposta di successione, dalle imposte e tasse ipotecarie e catastali e dall'imposta di bollo per gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito del crollo; la sospensione, dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019, dei termini di notifica delle cartelle di pagamento, di quelli per la riscossione degli atti di accertamento esecutivo, dei termini previsti per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, nonché dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, se le predette attività sono destinate ai soggetti residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili sgomberati o danneggiati a seguito del crollo. Il comma 5-bis introduce la possibilità, per le competenti autorità di regolazione, di prevedere l'esenzione dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi. L'articolo 4 riconosce benefici alle imprese e ai professionisti aventi sede operativa all'interno della zona danneggiata in conseguenza del crollo i quali, nel periodo intercorrente tra il 14 agosto 2018 e il 29 settembre 2018, hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano dello stesso nel corrispondente periodo del triennio 2015-2017. I benefici consistono nel riconoscimento di una somma fino al 100 per cento del predetto decremento e nel limite massimo di euro 200.000. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione sostitutiva dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento. Il comma 2 specifica che il riconoscimento dei benefici opera nel limite complessivo di spesa di 10 milioni per l'anno 2018 e che criteri e modalità di erogazione di dette somme sono stabiliti dal Commissario delegato. L'articolo 4-bis garantisce la celere acquisizione da parte del Commissario delle sedi operative di imprese oggetto delle ordinanze di sgombero emanate in seguito al crollo del ponte. A tal fine, il primo periodo del comma 1 prevede che il Commissario possa stipulare, con i proprietari delle unità immobiliari collocate nella cosiddetta zona rossa e sgomberate, in base alle ordinanze emanate dal sindaco di Genova in seguito al crollo, l'atto di cessione della proprietà. Il comma 2 prevede la corresponsione ai proprietari che hanno stipulato gli atti di cessione di una indennità quantificata in complessivi 1.300 euro per metro quadrato per le aree coperte e 325 euro per le aree scoperte. Il comma 3 prevede, per i soggetti espropriati che non hanno stipulato gli atti di cessione volontaria, una riduzione del 10 per cento delle indennità suddette. Le indennità in favore di tali soggetti sono corrisposte entro 30 giorni dalla redazione del verbale di immissione in possesso. Il comma 4 specifica che il concessionario del tratto autostradale è tenuto a corrispondere ai proprietari e agli usufruttuari le indennità previste dall'articolo, prevedendo che, in caso di omesso versamento nel termine, sarà il Commissario a provvedere in via sostitutiva e in danno del concessionario medesimo. Il comma 6 prevede la corresponsione di un'indennità anche per ristorare la perdita delle attrezzature, dei macchinari e dei materiali aziendali, ovvero la spesa per il loro recupero e trasferimento all'interno dell'area metropolitana di

Genova o nelle province limitrofe. Le indennità previste dal presente articolo, ai sensi del comma 7, sono riconosciute al netto di precedenti indennizzi e agevolazioni, vale a dire al netto dell'indennizzo assicurativo o del risarcimento erogato da altri soggetti pubblici o privati, nonché delle altre agevolazioni pubbliche eventualmente percepite dall'interessato per le medesime finalità del presente articolo. L'articolo 7 istituisce la «Zona Logistica Speciale (ZLS) – Porto e Retroporto di Genova» per favorire la ripresa delle attività economiche colpite, direttamente o indirettamente, dal drammatico evento. Più nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo individua le aree interessate, ossia i territori portuali e retroportuali del Comune di Genova specificatamente elencati. Ai sensi dell'articolo 1-*bis*, il Ministro delle infrastrutture e trasporti ha la possibilità di ricomprendere ulteriori siti retroportuali. Il comma 2 prevede, per le imprese che operano nella ZLS, l'applicazione di procedure semplificate previste dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91. Il nuovo comma 2-*bis* prevede la concessione di un contributo alle imprese e ad altri soggetti che abbiano commissionato, dal 15 agosto, servizi di trasporto combinato o trasbordato con treni completi in arrivo e partenza dal nodo logistico e portuale di Genova. La norma vuole incentivare il trasferimento di una quota di trasporto merci da gomma ad altre modalità, mediante la concessione di detto contributo alle imprese. Gli oneri del comma 2-*bis* sono stimati in 5 milioni di euro per il 2018. Il nuovo comma 2-*ter* prevede, per la durata di tredici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, un contributo nel limite massimo di 4 euro per treno/chilometro, in favore delle imprese utenti di servizio ferroviario e degli operatori del trasporto combinato, a compensazione dei maggiori oneri connessi alla nuova organizzazione del trasporto. Questa misura non è cumulabile con altri contributi di sostegno all'intermodalità ferroviaria. Il nuovo comma 2-*quater*, per compensare i maggiori oneri delle attività di manovra dei treni completi con origine e destinazione il bacino di Genova Sampierdarena, riconosce al concessionario del servizio, per la durata di tredici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, un contributo nel limite massimo di 200 euro per ogni tradotta giornaliera movimentata oltre le 10 unità. Il comma 2-*quinques* stabilisce che la quantificazione complessiva degli oneri di cui al comma 2-*ter* è pari a complessivi 3,2 milioni di euro, mentre per il 2-*quater* l'onere ammonta complessivamente a 800 mila euro. Le misure sono previste per il biennio 2018-2019. L'articolo 8, istituisce, nell'ambito del territorio della città metropolitana di Genova, una zona franca il cui perimetro territoriale è definito con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la regione Liguria e il comune di Genova (comma 1). Al comma 2 vengono elencate le agevolazioni per le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca. I commi 3 e 4 delimitano il periodo di imposta per la concessione delle esenzioni, mentre il comma 5 individua la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dalle esenzioni stesse. Il comma 6 indica i riferimenti normativi europei in base ai quali possono essere concesse le agevolazioni. Il comma 7, infine, richiama la normativa

nazionale di riferimento per l'istituzione delle zone franche urbane. Passando agli interventi nei territori dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, l'articolo 18 individua le funzioni del Commissario straordinario. Tra queste, il sostegno alle imprese che hanno sede nei territori interessati. L'articolo 20 affida al Commissario il compito di individuare i contenuti del processo di ricostruzione e di ripristino del patrimonio danneggiato. Il comma 1 prevede che, ai fini del riconoscimento dei contributi, il Commissario straordinario provveda a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato, stabilendo le priorità sulla base dell'entità del danno subito a seguito della ricognizione dei danni e dei fabbisogni. Il comma 2 elenca specificatamente le tipologie di intervento e di danno indennizzabili con contributi fino al 100 per cento delle spese occorrenti, ricomprendendo ad esempio: danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose, oppure danni agli edifici privati di interesse storico-artistico. Il comma 3 stabilisce che le disposizioni dell'articolo in esame si applichino nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651 del 2014 e, in particolare, dall'articolo 50, che, tra l'altro, fissa alcune categorie di aiuti di stato compatibili con il mercato dell'Unione europea. L'articolo 28 prevede la possibilità di destinare contributi ai privati e alle attività produttive in caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi sismici. L'articolo 30 fissa i requisiti per l'affidamento di incarichi sia di progettazione che di direzione dei lavori funzionali alla ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati, prevedendo altresì disposizioni sui contributi finanziari pubblici alla ricostruzione privata. Più specificatamente, il comma 1 fissa i requisiti per l'affidamento, da parte di privati, di incarichi sia di progettazione che di direzione dei lavori funzionali alla ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati, richiamando l'articolo 46 del codice dei contratti pubblici e ponendo condizioni aggiuntive finalizzate a garantire adeguati livelli di affidabilità e professionalità. In tale contesto, particolare attenzione è destinata alla trasparenza e alla terzietà delle procedure previste per la ricostruzione. Difatti, il comma 2 vieta l'affidamento della direzione dei lavori a chi abbia in corso o abbia avuto nei tre anni precedenti rapporti non episodici con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto e non solo con l'impresa che vince la selezione. Il divieto vale sia per rapporti professionali, sia per rapporti familiari e personali. A tale riguardo, il comma fornisce indicazioni circa i rapporti non episodici vietati di tipo professionale, menzionando quelli di legale rappresentante, titolare, socio e direttore tecnico. Il comma, inoltre, individua, quali ulteriori cause di impedimento al ruolo di direttore lavori, i rapporti familiari e personali. Il comma 3 disciplina l'entità dei contributi per le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata. Il comma 4 verte sulle assunzioni degli incarichi per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di compe-

tenza delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali. Il comma 5 è finalizzato ad evitare concentrazioni di incarichi non giustificate da ragioni di organizzazione tecnico-professionale. A tale scopo, provvederà il Commissario straordinario mediante futuri suoi atti. Il comma 6 riguarda la procedura per l'affidamento degli incarichi di progettazione per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria. L'articolo 36 concede, a determinate condizioni, contributi alle imprese del settore turistico e agriturismo, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato interessate dagli eventi sismici nei Comuni dell'Isola di Ischia. Secondo le condizioni previste, per poter ottenere tali contributi le aziende devono essere insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici e aver registrato, nei 6 mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente, nel limite complessivo massimo di 2,5 milioni di euro per il 2018 e per il 2019. Anche in questo caso i contributi verranno concessi ai sensi e nei limiti della disciplina europea sugli aiuti *de minimis*. Per quanto riguarda le misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi in Italia negli anni 2009, 2012, 2016 e 2017, la finalità dell'articolo 37 è quella di verificare l'assenza di sovra-compensazioni in materia di aiuti di Stato, la delocalizzazione definitiva in strutture temporanee per le attività agricole e zootecniche e l'inclusione delle università tra i soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali. Nel corso dell'esame alla Camera sono state aggiunte ulteriori disposizioni volte a innovare il settore della *governance* della ricostruzione, gli ambiti relativi alle spese ammissibili a finanziamento per la ricostruzione privata, le procedure relative agli interventi per le opere pubbliche e i beni culturali, tra cui gli interventi di competenza delle diocesi, e le deroghe temporanee alla disciplina regolamentare sugli *standard* in materia di assistenza ospedaliera. Relativamente agli ulteriori interventi emergenziali, l'articolo 43-*bis* stabilisce, per gli anni 2020 e 2021, per le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali usufruiscano del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019 e 2020, uno sgravio contributivo, su richiesta e previa autorizzazione dell'INPS, consistente nell'esonero sia dal versamento delle quote di accantonamento per il trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a causa della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro, sia dal pagamento all'INPS del contributo inerente alle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Infine, l'articolo 44 prevede la possibilità di autorizzare, a decorrere dal 29 settembre 2018 e fino al 31 dicembre 2020, entro un limite temporale di 12 mesi e previo accordo stipulato in sede governativa, un intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria (per crisi aziendale), anche in deroga ai limiti generali di durata vigenti, nei casi in cui l'azienda cessi o abbia cessato l'attività produttiva e sussista una delle seguenti ipotesi: risultino concrete prospettive di cessione dell'attività, con conseguente riassorbimento occupazionale; sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo;

siano svolti specifici percorsi di politica attiva del lavoro, posti in essere dalla regione interessata e relativi ai lavoratori dell'azienda in oggetto.

Preannuncia infine la proposta di un parere favorevole che potrà essere votata in una seduta appositamente convocata alle ore 9,15 di domani.

La Commissione conviene.

L'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata alle ore 9,15 di domani, mercoledì 7 novembre, per l'esame in sede consultiva, del disegno di legge n. 909.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,15.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 27

*Presidenza del Presidente
GIROTTO*

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 16

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI UNIPAN – CONSORZIO PANIFICATORI CAMPANI E DI RAPPRESENTANTI DI ASSOPANIFICATORI PASTICCERI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 169 E 739 (PRODUZIONE E VENDITA DEL PANE)

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 6 novembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 32

Presidenza del Presidente
SILERI

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,30

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE
NN. 733 E CONNESSI (DONAZIONE DI CORPO E TESSUTI POST MORTEM)*

Plenaria

28^a Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

La seduta inizia alle ore 15,05.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che: a partire dalle sedute di domani, l'ordine del giorno sarà integrato con l'esame, in sede consultiva, dell'atto dell'Unione europea n. 382 DEF, recante «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo»; sempre a partire dalle sedute di domani, l'ordine del giorno sarà integrato anche con la discussione congiunta dei disegni di legge n. 733 e connessi,

in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica; non appena assegnato, sarà altresì posto all'ordine del giorno, ai fini della trattazione congiunta col disegno di legge n.189, l'Atto Senato n. 903, della senatrice Bini e altri, recante «Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e dei disturbi del comportamento alimentare».

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che è pervenuta, da parte del senatore Faraone, la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, della pubblicità dei lavori della seduta odierna della Commissione.

Constatato l'unanime consenso della Commissione, avverte che verrà immediatamente inviata la prescritta richiesta al Presidente del Senato e che per il prosieguo dei lavori sarà attivata la diretta audiovisiva.

IN SEDE CONSULTIVA

(886) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria

(Parere alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 ottobre.

Non essendovi iscritti a parlare, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Quindi, in qualità di relatore, dà lettura dello schema di parere favorevole pubblicato in allegato.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*), manifestato il suo apprezzamento per la sottolineatura inserita nella premessa dello schema di parere, dichiara voto favorevole.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-BP*), richiamate le perplessità espresse nel corso del proprio intervento in discussione generale, dichiara voto di astensione.

Il senatore FARAONE (*PD*), pur dando atto della condivisibilità delle parti del provvedimento di stretta competenza della Commissione, dichiara voto contrario: il decreto-legge in conversione, complessivamente considerato, è da respingere in quanto inteso, per lo più, a introdurre forme di condono, che si pongono peraltro in contraddizione con le disposizioni

che mirano a potenziare gli strumenti conoscitivi dell'amministrazione fiscale.

Il senatore ZAFFINI (*Fdl*) dichiara voto favorevole, considerato che ci si pronuncia in questa sede solo sui profili di competenza della Commissione e ritenendo plausibile la sottolineatura inserita, in premessa, nello schema di parere.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) dichiara a sua volta voto favorevole.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE accerta la presenza del numero legale e pone in votazione lo schema di parere, che risulta approvato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso dell'audizione svolta stamattina, in Ufficio di Presidenza, sui disegni di legge n. 733 e connessi, è stata depositata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente acquisita nell'ambito dell'esame di tali disegni di legge.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 886**

La Commissione,

esaminate le parti di propria competenza del provvedimento in titolo;

considerato che:

l'articolo 17 del decreto-legge è volto a completare la razionalizzazione e semplificazione del processo di certificazione fiscale, avviato con l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, mediante l'introduzione, nella normalità dei casi, dell'obbligo generalizzato di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi;

al comma 1, lettera c), capoverso 6-*quater* del citato articolo 17, in particolare, si prevede che i soggetti i quali effettuino cessioni di farmaci possano adempiere il predetto obbligo mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri;

la disposizione in questione stabilisce che i dati fiscali così trasmessi possono essere utilizzati dall'Agenzia delle entrate anche per finalità diverse dall'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata;

la misura *de qua*, come chiarito dalla relazione d'accompagnamento del disegno di legge, è finalizzata a evitare una duplicazione degli adempimenti a carico dei soggetti che vendono farmaci (i quali sono già tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata);

premesso che:

sembrerebbe da valutare l'opportunità di precisare che utilizzatore esclusivo dei dati trasmessi ai sensi del succitato capoverso 6-*quater* è l'Agenzia delle entrate, e quali siano le finalità di utilizzo dei predetti dati diverse dall'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata;

esprime, per quanto di competenza,

parere favorevole.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 6 novembre 2018

Plenaria**27^a Seduta**

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA**(886) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria**

(Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in esame, assegnato in sede referente alla 6^a Commissione finanze e tesoro, che ha ad oggetto la conversione in legge del decreto-legge n. 119 del 23 ottobre 2018, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

Per i profili di interesse della Commissione, segnala anzitutto l'articolo 19, che ai commi 1 e 2 detta i criteri per determinare, attraverso la fissazione di appositi consumi specifici convenzionali, la quantità di prodotto energetico necessaria a produrre una data quantità di elettricità, con l'obiettivo di definire il riferimento giuridico necessario per la tassazione dei combustibili impiegati negli impianti di cogenerazione.

In particolare il comma 1 introduce al punto 11 della tabella A allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995 (Testo Unico delle Accise – TUA), un prospetto che riporta i consumi specifici convenzionali da utilizzare per il calcolo dei quantitativi dei combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica e calore, valevole ai fini del calcolo della relativa accisa. Ricorda al riguardo che la determinazione dei quantitativi di combustibile consumato per la produzione combinata di energia elettrica e calore era oggetto di un regime transitorio previsto fino al 31 dicembre 2017 dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 16 del 2012, che prevedeva l'applicazione di consumi specifici individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Dal 1° gennaio 2018 avrebbe dovuto trovare applicazione

un nuovo regime (in cui era prevista l'individuazione dei coefficienti moltiplicativi di aliquote di accisa) cui assoggettare la produzione combinata di energia elettrica e calore, mediante l'adozione di un apposito decreto da parte del Ministero dello sviluppo economico. Tale adozione non è tuttavia intervenuta.

Pertanto, mediante l'intervento in esame: vengono definiti – al punto 11 della tabella A allegata al TUA – i consumi specifici convenzionali da utilizzare per il calcolo dei quantitativi dei combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica e calore (comma 1), rendendo strutturale il richiamato regime transitorio; conseguentemente, si elimina il rinvio alla normativa secondaria per la definizione dei consumi specifici convenzionali, abrogando l'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2012 (comma 2, lettera *a*)); al fine di non interrompere la continuità applicativa tra le nuove norme e quelle previgenti, viene prorogato il regime transitorio di 11 mesi, estendendo la sua vigenza fino al 30 novembre 2018, vale a dire fino all'adozione della tabella introdotta con l'articolo in commento (comma 2, lettera *b*)).

Il relatore segnala poi che l'articolo 26, recante disposizioni finanziarie, al comma 3 dispone la copertura finanziaria del provvedimento. Anzitutto, la lettera *a*) del comma 3 dispone una riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa di alcuni Ministeri (indicati nell'elenco 1 allegato al decreto): per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è prevista una riduzione complessiva di 4 milioni di euro per il 2018 relativamente alla missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente».

La lettera *c*) prevede invece l'utilizzo, per 70 milioni di euro per l'anno 2018, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013, destinati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per una quota di 35 milioni e al Ministero dello sviluppo economico per una quota di 35 milioni, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisite definitivamente all'erario. I decreti di cui al comma 3 dell'articolo 19 citato dispongono negli esercizi successivi gli opportuni conguagli, al fine di assicurare complessivamente il rispetto delle proporzioni indicate nel predetto articolo 19 e del vincolo di destinazione a investimenti con finalità ambientali derivante dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009. Sul punto, segnala che il Servizio del bilancio del Senato ritiene opportuno che siano forniti ulteriori chiarimenti sulla compatibilità della norma in esame con la relativa disciplina comunitaria.

Infine la lettera *e*) dello stesso comma 3 pone a copertura 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante le somme di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge n. 195 del 2009, iscritte nel conto dei residui nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario: ricorda che l'articolo 7, comma 6 citato quantifica (in

30 milioni di euro annui) l'onere per la stipula di un contratto per l'affitto del termovalorizzatore di Acerra, nelle more del trasferimento di proprietà.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,05.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 6 novembre 2018

Plenaria**39^a Seduta***Presidenza del Presidente*
LICHERI*La seduta inizia alle ore 14,45.**SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI*

Il PRESIDENTE informa che nel corso delle audizioni sul disegno di legge n. 822 (disegno di legge europea 2018), svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in data 30 ottobre, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(886) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria

(Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice GAUDIANO (*M5S*), relatrice, illustra il provvedimento in titolo, che costituisce una componente importante della strategia di rilancio economico del Paese elaborata dal Governo. Obiettivo centrale del provvedimento è l'avvio di un processo graduale di riduzione della pressione fiscale e semplificazione del sistema impositivo, anche al fine di ricostituire un rapporto di fiducia tra fisco e contribuente.

Le singole disposizioni del decreto-legge sono suddivise in due Titoli, relativi a disposizioni in materia fiscale (Titolo I, articoli da 1 a 20) e disposizioni finanziarie urgenti (Titolo II, articoli da 21 a 26). Il Titolo I è a sua volta suddiviso tre Capi, in materia di pacificazione fiscale

(Capo I, articoli da 1 a 9), in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario (Capo II, articoli da 10 a 16) e relativamente ad altre disposizioni fiscali (Capo III, articoli da 17 a 20).

Per quanto concerne le disposizioni in materia fiscale, l'articolo 1 consente ai contribuenti di definire i processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018 effettuando un'apposita dichiarazione e versando la sola imposta autoliquidata, senza sanzioni o interessi. La disposizione si applica anche all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) e delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE). Il comma 6 prevede che, qualora la definizione abbia ad oggetto debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE (dazi doganali comune e prelievi nel settore dello zucchero), il debitore è tenuto a corrispondere anche gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114, relativamente alle circostanze esimenti.

L'articolo 2 consente ai contribuenti di definire con modalità agevolata gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, gli inviti al contraddittorio e gli accertamenti con adesione notificati entro il 24 ottobre 2018, mediante pagamento delle sole imposte dovute, senza sanzioni, interessi e somme accessorie. Analogamente all'articolo 1, è previsto il versamento degli interessi di mora relativi alle risorse proprie tradizionali dell'Unione.

L'articolo 3 reca la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (la c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017, salve le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato illegittimi ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589. Analogamente alle precedenti «rottamazioni», il debitore beneficia dell'abbattimento delle sanzioni, degli interessi di mora e delle sanzioni e somme aggiuntive. Per quanto riguarda i debiti a titolo di risorse proprie dell'Unione, il successivo articolo 5 ne definisce i limiti e le modalità.

L'articolo 4 dispone l'annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo, al 24 ottobre 2018, fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il comma 4 precisa che le disposizioni in esame sull'annullamento delle cartelle non si applicano alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, alle risorse proprie tradizionali dell'Unione, o all'IVA riscossa all'importazione.

L'articolo 5 estende la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione a quelli concernenti i dazi doganali, i contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero nonché all'IVA sulle importazioni, sulla base delle disposizioni relative al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, dalla decisione 2014/335/UE e dal regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014.

L'articolo 6 consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi quali avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione. Il comma 5 esclude le controversie concernenti anche solo in parte le risorse proprie tradizionali dell'UE, l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

L'articolo 7 consente alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI di regolarizzare, con versamento volontario, periodi di imposta precedenti.

L'articolo 8 consente la definizione agevolata di debiti tributari maturati fino al 31 dicembre 2018, relativi alle imposte di consumo sui prodotti contenenti nicotina o succedanei del tabacco e sui prodotti liquidi da inalazione senza combustione.

L'articolo 9 consente ai contribuenti di correggere errori od omissioni e integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 con riferimento alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, alle ritenute e contributi previdenziali, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto. La base imponibile di tali tributi può essere integrata entro il 30 per cento di quanto già dichiarato e per un importo non superiore a 100.000 euro. Al maggior imponibile integrato, per ciascun anno di imposta, viene applicata, senza sanzioni e oneri accessori, un'aliquota pari al 20 per cento con riferimento alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, alle ritenute e ai contributi previdenziali e all'imposta regionale sulle attività produttive. Si applica invece l'aliquota media con riferimento all'IVA.

L'articolo 10 prevede che, per il primo semestre del periodo d'imposta 2019, non siano applicate al contribuente le sanzioni previste qualora emetta la fattura elettronica oltre il termine stabilito ma, comunque, nei termini per far concorrere l'imposta ivi indicata alla liquidazione di periodo.

L'articolo 11 introduce una norma di valenza generale che consente, a decorrere dal 1° luglio 2019, l'emissione delle fatture entro 10 giorni dall'effettuazione delle operazioni. La norma – in linea con la direttiva 2006/112/CE – non incide sulla disciplina dell'esigibilità dell'imposta e la conseguente liquidazione.

L'articolo 12 modifica i termini di annotazione delle fatture emesse.

L'articolo 13 abroga l'obbligo di numerazione progressiva delle fatture nella registrazione degli acquisti.

L'articolo 14 integra la disciplina sulle dichiarazioni e i versamenti periodici IVA con la possibilità di detrarre l'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

L'articolo 15 reca una disposizione di coordinamento tra la normativa italiana che disciplina la fatturazione elettronica e la decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio, che ha autorizzato l'Italia a disporre

l'obbligo di fatturazione elettronica solo se le fatture sono emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano, salvi i soggetti che beneficiano della franchigia per le piccole imprese.

L'articolo 16 reca alcune modifiche alla disciplina del processo tributario volte a estendere le possibilità di trasmissione telematica delle comunicazioni e notificazioni, agevolare le procedure in materia di certificazione di conformità e rendere possibile la partecipazione a distanza delle parti all'udienza pubblica.

L'articolo 17 rende obbligatoria la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi.

L'articolo 18 dispone il rinvio al 1° gennaio 2020 del termine di decorrenza della lotteria nazionale dei corrispettivi, precedentemente fissato al 1° gennaio 2018.

L'articolo 19 detta i criteri per determinare, attraverso la fissazione di appositi consumi specifici convenzionali, la quantità di prodotto energetico necessaria a produrre una data quantità di elettricità, con l'obiettivo di definire il riferimento giuridico necessario per la tassazione dei combustibili impiegati negli impianti di cogenerazione, al momento rimesso alla normativa secondaria. La modifica è coerente con la direttiva 2003/96/CE, sulla tassazione dei prodotti energetici, e con la sentenza della Corte di giustizia del 7 marzo 2018 (causa C-31/17).

L'articolo 20 modifica la disciplina dell'istituto del «gruppo IVA» – cioè un unico soggetto passivo costituito da più soggetti, stabiliti nello stesso Stato membro, giuridicamente indipendenti ma strettamente vincolati fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi – in modo da estenderla anche ai gruppi bancari cooperativi. Il contratto di coesione tra le banche aderenti, infatti, si configura come una situazione assimilabile al requisito del controllo societario, anche in coerenza con le linee guida della Commissione europea sulle modalità di attuazione del gruppo IVA.

Per quanto concerne le disposizioni finanziari urgenti, l'articolo 21 autorizza il trasferimento di risorse a Rete ferroviaria italiana per il finanziamento del contratto di programma «parte servizi 2016-2021» tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana Spa e del contratto di programma «parte investimenti 2017-2021» tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana Spa. L'articolo 22 assegna al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese 735 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 300 milioni provenienti dalle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione – programmazione 2014-2020. L'articolo 23, oltre ad aumentare la dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni per interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto, incrementa le risorse del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti da assegnare all'autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale. L'articolo 24 reca il rifinanziamento del Fondo per le missioni internazionali di pace per 130 milioni di euro per il 2018 al fine di garantire la prosecuzione delle missioni per l'ultimo

trimestre del 2018. L'articolo 25 reca disposizioni in materia di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale. L'articolo 26 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal decreto-legge e la corrispondente copertura finanziaria, mentre l'articolo 27 si riferisce all'entrata in vigore.

Intervengono sul prosieguo dell'esame del provvedimento in titolo le senatrici GINETTI (PD) e BONFRISCO (L-SP-PSd'Az).

La seduta, sospesa alle ore 15,00, è ripresa alle ore 15,30.

La relatrice illustra uno schema di parere favorevole con alcune osservazioni inerenti agli articoli 5, 6 e 9 del decreto-legge, pubblicato in allegato al resoconto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018

(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 ottobre.

Il Presidente LICHERI, d'intesa con i Capigruppo della Commissione, propone di rinviare il termine per la presentazione degli emendamenti a domani, mercoledì 7 novembre, alle ore 13, e il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti a venerdì 9 novembre, alle ore 10,30.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana già convocata per domani, mercoledì 9 novembre, alle ore 9, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 15,45.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 886

La 14^a Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo;

considerato che esso costituisce una componente importante della strategia di rilancio economico del Paese elaborata dal Governo e che obiettivo centrale del provvedimento è l'avvio di un processo graduale di riduzione della pressione fiscale e semplificazione del sistema impositivo, anche al fine di ricostituire un rapporto di fiducia tra fisco e contribuente;

rilevato che le singole disposizioni del decreto-legge sono suddivise in due Titoli, relativi a disposizioni in materia fiscale (Titolo I, articoli da 1 a 20) e disposizioni finanziarie urgenti (Titolo II, articoli da 21 a 26). Il Titolo I è a sua volta suddiviso tre Capi, in materia di pacificazione fiscale (Capo I, articoli da 1 a 9), in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario (Capo II, articoli da 10 a 16) e relativamente ad altre disposizioni fiscali (Capo III, articoli da 17 a 20);

ricordato che, in base al considerando n. 12 della raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2018 dell'Italia (2018/C 320/11), «il sistema fiscale italiano grava molto su capitale e lavoro, con effetti negativi sulla crescita economica. Nonostante la recente estensione di incentivi fiscali mirati, la pressione fiscale sui fattori di produzione è ancora tra le più alte dell'Unione, con effetti negativi su investimenti e occupazione. Vi è margine per ridurre l'onere sulle imprese e le famiglie in regola, riducendo la complessità del regime tributario e aumentando il livello complessivo di adempimento degli obblighi fiscali,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

l'articolo 5 si riferisce alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie tradizionali dell'Unione europea e di imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione. Questi tributi hanno diretta rilevanza per l'ordinamento dell'Unione. Tuttavia, la norma garantisce la riscossione integrale dei tributi di spettanza europea, e pertanto è compatibile con la legislazione dell'Unione;

l'articolo 6 andrebbe coordinato con quanto espresso dalla Corte di giustizia nella sentenza del 29 marzo 2012 (causa C-500/10) e nella sentenza del 17 luglio 2008 (C-132/06). La disposizione appare peraltro, so-

prattutto con riferimento ai giudizi pendenti in Cassazione, in linea con le regole europee, in quanto non prefigura una rinuncia generale ed indifferenziata alla verifica delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi d'imposta, né costituisce una rinuncia generale alla riscossione dell'IVA per un dato periodo;

l'articolo 9, in materia di dichiarazione integrativa speciale, non costituisce a sua volta una rinuncia generale alla riscossione dell'IVA per un dato periodo. Inoltre, come affermato nelle conclusioni rese dell'avvocato generale nella causa C-500/10, l'obbligo della riscossione effettiva non può essere assoluto. Il costo e la probabilità di riscossione devono essere valutati in rapporto alle entrate potenziali. L'obbligo di riscossione deve essere valutato rispetto all'obbligo di consentire al soggetto passivo di chiudere i conti entro un termine ragionevole dopo la scadenza di ciascun periodo IVA.

